



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 27

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

AUDIZIONE DEL DOTTOR ANDREA LUPI, PROCURATORE
PRESSO LA PROCURA REGIONALE DEL LAZIO DELLA
CORTE DEI CONTI E DEL DOTTOR MASSIMILIANO MINERVA,
SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO LA PREDETTA
PROCURA

28^a seduta: mercoledì 13 dicembre 2017

Presidenza del Presidente CASINI
indi del vice presidente MARINO

I N D I C E

Audizione del dottor Andrea Lupi, procuratore presso la procura regionale del Lazio della Corte dei Conti e del dottor Massimiliano Minerva, sostituto procuratore presso la predetta procura

<p>PRESIDENTE:</p> <p>– CASINI (AP-CpE-NCD), senatorePag. 3, 4, 16 e <i>passim</i></p> <p>– MARINO Mauro Maria, (PD), senatore 35, 36, 37</p> <p>BRUNETTA, (FI-PdL), deputato 4, 12, 16 e <i>passim</i></p> <p>ZOGGIA (Art. 1-MDP), deputato 22</p> <p>PAGLIA (SI-SEL-POS), deputato 22, 25, 28</p> <p>RUOCCO (M5S), deputato 25, 27</p> <p>MARTELLI (M5S), senatore 28, 29, 30</p> <p>SIBILIA (M5S), deputato 30, 31, 32 e <i>passim</i></p> <p>VILLAROSA (M5S), deputato 35, 36, 37</p>	<p>LUPI Pag. 4, 12, 16 e <i>passim</i></p> <p>MINERVA 5, 12, 24 e <i>passim</i></p>
---	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Partito Democratico: Pd; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente: FI-PDL; Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per L'europa-NCD: AP-CPE-NCD; Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini: LNA; Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà–Possibile: SI-SEL-POS; Scelta Civica-ALA per la costituente liberale e popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale – Centro Democratico: DES-CD; Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: FDI-AN; Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori per l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; MISTO-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti: Misto-PSI-PLI-i; Misto-Fare!-Pri-Liberali: Misto-Fare!-PRIL.

Intervengono il dottor Andrea Lupi, procuratore presso la procura regionale del Lazio della Corte dei conti, e il dottor Massimiliano Minerva, sostituto procuratore presso la predetta procura.

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Andrea Lupi, procuratore presso la procura regionale del Lazio della Corte dei conti e del dottor Massimiliano Minerva, sostituto procuratore presso la predetta procura

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Andrea Lupi, procuratore presso la procura regionale del Lazio della Corte dei conti, e del dottor Massimiliano Minerva, sostituto procuratore presso la predetta procura.

L'audizione è stata convocata alla luce della lettera *a)*, del comma 1, dell'articolo 3 della legge istitutiva che attribuisce alla Commissione il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano.

Proprio in riferimento al debito pubblico italiano, è noto che la procura del Lazio della Corte dei conti ha emesso un atto di citazione nei confronti di alcuni dirigenti del Tesoro per operazioni su derivati conclusi con rilevanti perdite per lo Stato italiano. In particolare, si tratta della vicenda della chiusura anticipata e della contestuale ristrutturazione, intervenuta tra dicembre 2011 e gennaio 2012, di alcuni strumenti finanziari derivati stipulati negli anni precedenti dallo Stato italiano con l'istituto Morgan Stanley, con un danno contestato di oltre 4 miliardi di euro.

Invito pertanto i presenti, che ringrazio per la disponibilità con cui hanno accolto l'invito della nostra Commissione, a illustrarci tutti gli elementi in loro possesso, atteso che il punto di vista degli stessi appare prezioso per il proseguimento della nostra inchiesta.

Ricordo agli auditi che è possibile svolgere i nostri lavori anche in seduta segreta, per cui, ove fosse necessario, li prego di avvisarci e procederemo a sospendere ogni forma di pubblicità.

LUPI. Signor Presidente, come lei ha detto, si tratta di un atto di citazione emesso a giugno, che riguarda appunto una serie di operazioni. Si tratta di cosiddetti derivati, che noi riteniamo speculativi, cioè non conservativi, nel senso che si tratta di derivati che secondo noi non possono essere stipulati dal Tesoro. In base alle norme che meglio specificheremo, il Tesoro potrebbe stipulare solo derivati conservativi e solo al fine di contenere il debito pubblico. Invece da questi derivati, a seguito poi della chiusura anticipata, utilizzando una clausola cosiddetta ATE da parte della Morgan Stanley, praticamente lo Stato italiano ha pagato all'incirca 3 miliardi nel giro di tre mesi. Per una soltanto di queste operazioni, lo Stato italiano, a fronte dell'incasso di un premio di soli 47 milioni, ha dovuto pagare 1,3 miliardi. Quindi fate un po' il conto tra 47 milioni ricevuti e circa 1,3 miliardi spesi nel giro di pochi mesi, tra fine 2011 e inizio 2012. Sono stati chiamati in giudizio (poi diremo chi sono esattamente), oltre a dei dirigenti del Tesoro, la Morgan Stanley, che noi riteniamo sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti perché si tratta non solo di un consulente, ma il collega Minerva ha detto che si tratta di uno specialista. Cioè loro non solo erano consulenti del Tesoro, ma dovevano indicare al Tesoro quali derivati acquistare e quali erano più favorevoli, ai fini naturalmente dell'abbassamento del debito pubblico.

BRUNETTA (FI-PdL). Mi scusi, può spiegare bene questo concetto di specialista?

LUPI. Sì, adesso lo spiegherò meglio il dottor Minerva. Il punto fondamentale è proprio questo, cioè la differenza tra un semplice consulente e colui che invece, secondo noi (naturalmente è ancora tutto al vaglio del giudice), è entrato nell'organizzazione amministrativa del Tesoro e quindi doveva, come agente pubblico, indicare i derivati migliori per il Tesoro e non certo comunque derivati secondo noi non rispondenti alle norme che disciplinano la materia. Questa è la premessa generale.

Posso fare un'altra premessa: naturalmente noi non ci occupiamo del fenomeno derivati, ma ci occupiamo di un fatto specifico. Queste sono operazioni per un totale, nella chiusura, di 4 miliardi. Però naturalmente noi ci siamo occupati solo di questo aspetto, perché si tratta della procura della Corte dei conti e non del controllore Corte dei conti. La procura della Corte dei conti si occupa di fatti dannosi; secondo noi c'è stato un danno (questi 4 miliardi pagati), che noi riteniamo collegato a comportamenti gravemente colpevoli non solo dei funzionari – come ho già detto – e dei dirigenti del Tesoro, ma anche della Morgan Stanley. Naturalmente abbiamo valutato i comportamenti soprattutto sulle emergenze e sulle evidenze documentali, non su altro; il nostro comunque continua ad essere un procedimento e un processo eminentemente documentale.

Su questa premessa, lascio la parola al collega Minerva.

PRESIDENTE. È importante contestualizzare la questione e il dottor Lupi lo ha fatto secondo me molto correttamente. Qui stiamo parlando di

un procedimento in essere, che naturalmente avrà poi un giudizio da parte della sezione giurisdizionale Lazio; per cui sentiamo il parere dell'accusa ed è importante sentirlo, per via appunto della connessione che ci può essere.

MINERVA. Signor Presidente, grazie per la premessa e per la precisazione. In effetti, noi abbiamo azionato questa richiesta risarcitoria con un atto di citazione del 21 giugno del 2017 e la prima udienza è fissata per il 19 aprile 2018. In questi termini ovviamente ci sono, insieme all'atto di citazione, tutta una serie di atti che la procura ha raccolto durante la fase di indagine di istruttoria, insieme alla Guardia di finanza, alla Polizia tributaria di Roma (Gruppo tutela finanza pubblica) e insieme al consulente tecnico di parte nominato dalla procura della Corte dei conti; questi sono stati versati in atti.

Se il Presidente me lo consente, vorrei fare una cronistoria, scendendo un pò nel merito della vicenda.

L'indagine è iniziata, come prescrive la legge, sulla base di alcune denunce e in particolare anche di alcune segnalazioni. La prima è stata una segnalazione proveniente da un articolo di stampa già dal marzo 2012, in cui si parlava dell'avvenuto pagamento da parte del Tesoro di 2,5 miliardi di euro (così veniva quantificato dalla stampa in quel momento) alla banca di affari americana Morgan Stanley, per la chiusura di alcuni contratti derivati. Sono seguite numerose interrogazioni parlamentari – parliamo della XVI legislatura – presentate alla Camera dei deputati. Poi c'è stato un altro articolo di stampa, sempre coevo; inoltre una cittadina italiana, nel mese di maggio dello stesso anno (ricordo che i pagamenti da cui origina il danno sono avvenuti tra dicembre 2011 e gennaio 2012), avendo visionato la trasmissione televisiva «Servizio pubblico», ha inviato alla nostra procura un'altra segnalazione di danno. Il Codacons dopo qualche tempo (per la verità diverso tempo) ha inoltrato un'altra denuncia di danno. Da ultimo, c'è un esposto dell'ottobre 2015 (quindi sono passati diversi anni) di ben 85 parlamentari, appartenenti sia alla Camera che al Senato, i quali hanno inviato questa denuncia alla procura della Corte dei conti.

La Corte dei conti, inoltre, già nelle inaugurazioni degli anni giudiziari 2013 e 2014 ha richiamato l'attenzione, nella relazione scritta dal procuratore generale in sede di cerimonia di inaugurazione, su questa chiusura di un derivato contratto con Morgan Stanley.

La procura ha svolto le indagini, che sono durate diverso tempo; ci sono state relazioni interlocutorie della Guardia di finanza e poi relazioni conclusive, che hanno evidenziato, sostanzialmente, alcune operazioni. Di questo e soltanto di questo si occupa questa indagine, cioè di alcune operazioni in derivati svolte con Morgan Stanley. Si tratta esattamente di quattro di diciannove operazioni all'epoca dei fatti; nel 2011, quando avviene la chiusura e la ristrutturazione, quattro su diciannove erano con Morgan Stanley. Tali operazioni presentavano degli aspetti di notevole criticità, in quanto avevano un *mark to market* negativo per oltre 2 miliardi

di euro. Parliamo di vendite di *swaption* in particolare; ora aprirò un breve *focus* su questo, perché è importante. Parliamo fondamentalmente di tre vendite di *swaption*. È difficile adesso entrare nel merito specifico della singola operazione e del singolo contratto, perché in realtà sono fasci di operazioni e fasci contrattuali; però, volendo esemplificare (poi ovviamente ci sono anche gli atti che la Commissione, come autorità giudiziaria, può chiedere al giudice), le operazioni sono fondamentalmente vendite di *swaption* e un *interest rate swap* (IRS) da 1 miliardo di euro, che apparteneva al portafoglio dell'ex ISPA Infrastrutture Spa e di cui per legge lo Stato si è dovuto far carico, subentrando. Contemporaneamente alla chiusura, nel 2011, di queste quattro operazioni, c'è stata la ristrutturazione di due *cross currency swap*, quindi di due derivati in valuta sterline e dollari. Ebbene, per questa operazione di chiusura di quattro operazioni più due ristrutturate il MEF ha corrisposto a Morgan Stanley un importo complessivo pari a 3.109.183.204 euro.

Perché bisogna aprire un *focus* sulla vendita di *swaption*? Perché la vendita di *swaption* è un'operazione molto particolare. Io parlerò in questa sede, fondamentalmente, di due aspetti e di due tempi della vicenda. Uno è questo delle operazioni che sono state chiuse; il secondo tempo della vicenda, altrettanto importante, è il tempo della chiusura. Quindi un conto sono le operazioni oggetto di chiusura e un conto è il momento della chiusura (autunno 2011-2012).

Venendo alla vendita di *swaption*, queste sono un'opzione che, previo versamento di un premio al venditore (il venditore è lo Stato), dà facoltà all'acquirente (Morgan Stanley), e obbliga quindi dall'altro lato il venditore, a stipulare a una data futura un *interest rate swap* in cui la banca riceve un tasso fisso che viene predeterminato (fisso predeterminato), pagando invece un tasso variabile di mercato al Ministero. Cosa succede? Ovviamente la banca titolare di questa opzione (l'acquirente) la eserciterà ove, alla data di esercizio, ovviamente il tasso quotato dal mercato in quel momento (il tasso che quindi deve pagare al Ministero) sarà più basso di quello definito nell'opzione (cioè il tasso di riferimento). In tal caso soltanto la banca entrerà in uno *swap* con un valore di mercato positivo. Allora, è evidente che in un'operazione del genere i profitti massimi conseguibili dal venditore (cioè dal Ministero e dallo Stato) sono limitati al premio, perché tutto questo si fa sostanzialmente per fare cassa, cioè per avere un premio. Il Ministero prende un premio, però le perdite sono di norma illimitate. Questa è la vendita di *swaption*. Ovviamente diverso è il caso – ma non è questo ciò che ha fatto il Ministero – dell'acquisto della *swaption*, che invece è un'operazione più ordinaria e che si riscontra con molta più frequenza, dove, a fronte del pagamento di un premio, il Ministero avrebbe acquistato la facoltà di entrare in uno *swap*; quindi il MEF l'avrebbe poi fatto per fronteggiare scenari di mercato avversi, tipo il rialzo dei tassi. Qui ovviamente c'è la funzione assicurativa e la copertura del rischio; nella vendita di *swaption* non c'è alcuna funzione di copertura del rischio, perché il sottostante contratto è in realtà una facoltà della controparte, rimessa alla sua convenienza economico-finanzia-

ria. Per la controparte pubblica qual è il vantaggio? Il vantaggio è l'incasso del premio immediato; non esistono altri vantaggi. Non esistono in caso di rialzo dei tassi, perché se i tassi sono alti Morgan Stanley non entra nello *swap*; ma non esistono neanche nell'ipotesi di ribasso dei tassi, perché Morgan Stanley entrerebbe, ma il tasso sarebbe più basso di quello che deve pagare il MEF, che è un tasso fisso.

Quindi che cosa dice la procura su questo? A questo punto, contraendo questi derivati, la Repubblica (definita così, Stato o ROI, Republic of Italy, nei documenti contrattuali) contrae un debito di ammontare indefinito e incerto. Il consulente della procura lo definisce stocastico e la procura condivide: è un debito il cui ammontare non è definibile *ex ante*. A fronte di un incasso definito, che è il premio, il venditore (il Ministero) si assume l'impegno a restituire una somma non definibile né prevedibile *a priori*. Per fare l'esempio più importante, in concreto e soltanto con riferimento a una di queste *swaption* collegate all'*interest rate swap* a trent'anni da 3 miliardi di euro (uno dei tre di cui ho parlato prima), a fronte di un premio incassato nel 2004 per complessivi soltanto 47 milioni di euro, nel 2011-2012, al momento della chiusura e ristrutturazione, lo Stato ha dovuto versare a Morgan Stanley l'astronomica cifra di 1.350.700.000 euro. La procura ritiene che queste operazioni abbiano dei profili speculativi; solo di questo, cioè della condotta illecita, si occupa la procura del Lazio. Quindi, poiché le risorse finanziarie pubbliche devono essere impiegate per coprire le spese pubbliche, l'importo delle quali, come sappiamo dagli articoli 42 e 81 della Costituzione, deve essere predefinito o comunque predefinibile (addirittura la Costituzione precisa che ciò vale anche quando concernono spese dell'impresa pubblica, quindi spese di ordine e di carattere privatistico), queste operazioni, in base al quadro normativo, sono al di fuori dei poteri delegati; e Morgan Stanley aveva anche l'obbligo di verificare la sussistenza dei poteri (è una delle caratteristiche delle controparti in un rapporto finanziario). Viene inoltre evidenziato, secondo un'indagine OCSE, che gli *swaption* vengono utilizzati soltanto da quattro Stati su venticinque (e non è neanche specificato se si tratta di vendita o acquisto di *swaption*).

Il 10 febbraio 2015 la dottoressa Cannata in sede parlamentare, durante l'indagine conoscitiva sui derivati, ha sostanzialmente ammesso che il valore nozionale delle *swaption* in Italia (il 12 per cento su un totale di 159 miliardi) risultava notevolmente superiore al valore corrispondente in altri Paesi.

Oltre a queste vendite di *swaption*, altre operazioni che sono state attenzionate dalla procura riguardano i *cross currency swap*, cioè due *swaption* che sono espresse però in valuta estera. Qui c'è un altro punto, sempre relativo al primo tempo di cui sto parlando adesso. Si tratta di quelle che vengono definite nei mercati come posizioni tattiche sui mercati dei capitali internazionali. Ora, il problema è che tutto si regge su mere aspettative del Ministero e dello Stato; l'aspettativa in particolare, in questo caso, è sull'evoluzione della curva dei tassi delle sterline, cioè la convergenza della sterlina nell'euro e l'allineamento nel cambio sterlina-euro.

Quindi, secondo la procura, elementi di ragionevolezza oltre che anche prudenziali spingevano a ritenere che i Governi di solito non hanno vantaggi informativi (l'informazione gioca un ruolo fondamentale nella negoziazione dei derivati) sugli altri operatori in relazione a quello che è il mercato estero (il mercato delle valute). Hanno dei vantaggi sul mercato domestico e sul debito domestico, mentre, in relazione ai mercati di capitali stranieri, non ci sono vantaggi informativi. Quindi si tratta di attese delle proprie strutture tecniche, prive però di analisi e riscontri. Anche in questo tipo di operazioni, secondo la procura, è presente un elemento speculativo.

Tutto questo a fronte del quadro normativo. A parte i principi costituzionali cui ho fatto riferimento prima sulla prevedibilità e certezza della spesa pubblica, c'è anche da dire che il decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 prevede e conferma la finalizzazione di tutte le attività finanziarie dello Stato, compresa la negoziazione in prodotti derivati, alla ristrutturazione del debito pubblico. Quindi fondamentalmente tutti gli strumenti, anche quelli previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali (come recita l'articolo 3), devono essere finalizzati alla riduzione del costo complessivo dell'indebitamento.

Oltre al decreto del Presidente della Repubblica, questi concetti sono espressi anche dai cosiddetti decreti cornice, che sono previsti proprio da questa normativa: la possibilità di stipulare operazioni in derivati ed altre operazioni finanziarie è subordinata dal decreto del Presidente della Repubblica al rispetto del limite annuale stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e, secondo punto, all'emanazione di appositi decreti cornice; decreti che sono stati emanati e in cui, a partire da quello del 2005, sono state fornite le precisazioni sulla finalizzazione alla riduzione del costo complessivo dell'indebitamento.

Tutto questo già fornisce qualche elemento e qualche spunto. Ma l'aspetto principale di questo primo tempo in realtà non è neanche questo, non è neanche il carattere speculativo o comunque diciamo non conservativo di queste operazioni, perché poi anche andare a definire cos'è speculativo e cos'è conservativo, in letteratura finanziaria, non è proprio così semplice. Il tema fondamentale è un altro: tutte queste operazioni dal 1994 (la data di stipulazione del *master agreement* con Morgan Stanley) erano assistite da una clausola molto particolare (come dice il Ministero, una clausola unica nel suo genere), cioè da una clausola di *early termination*. Senza questo particolare, che non è un particolare, probabilmente questa vicenda non sarebbe diventata così significativa per la procura e non sarebbe stata attenzionata. Chi vi parla, quando è partito con questa indagine aveva non il freno tirato, ma tutti i freni tirati, perché mi sono detto che se il Ministero aveva ritenuto così, c'erano dei motivi. Ma più andavamo avanti con la Guardia di finanza e con il consulente, più scoprivamo le carte, più avevamo i contratti, più avevamo visione di quella che era la struttura e le modalità di gestione di questa vicenda e più la procura ha dovuto (perché è un obbligo) fare quello che ha fatto.

Che significa clausola di *early termination*? A monte di tutto, c'è un accordo del 1994 tra lo Stato e Morgan Stanley che prevedeva questa clausola di estinzione o risoluzione anticipata (chiamiamola così), la quale contemplava diverse circostanze, dette *Additional termination event* (ATE), al cui verificarsi era consentito a Morgan Stanley e soltanto a Morgan Stanley la facoltà di chiudere, con una certa procedura, le posizioni in essere. Una di queste clausole, la principale (una di queste clausole era la clausola ATE fondamentale), prevedeva, come causa di risoluzione anticipata principale, il superamento di limiti prestabiliti dell'esposizione creditizia di Morgan Stanley nei confronti dello Stato. Cosa vuol dire? Tutto il valore di mercato dell'intera operatività della banca d'affari in essere con lo Stato era sommato e costituiva, in base a una tabella in cui entrava il livello di *rating* dell'Italia, il limite massimo al superamento del quale la banca poteva fare alcune cose. Quali? Poteva chiedere alla Repubblica Italiana di ridurre l'esposizione creditizia al di sotto del limite superato (è un'ipotesi), attraverso la novazione soggettiva dei contratti a favore di una controparte terza o la prestazione di una garanzia cosiddetta *collateral* (collateralizzazione) o la risoluzione anticipata (il cosiddetto *unwind* volontario). Se una di queste tre soluzioni non era percorribile, poteva chiudere tutto il portafoglio in essere. Che cosa succede? Sostanzialmente Morgan Stanley, quando c'era un'esposizione creditoria che superava questi limiti, maturando un credito correlato, aveva facoltà di chiedere il rientro sotto soglia e in caso di inadempienza la risoluzione di tutti i contratti.

Il problema è che questo limite è stato superato subito; tutti questi limiti sono stati superati subito. Nel 2011, quando avviene la chiusura, già nei precedenti dieci anni e in tutti i mesi di questi dieci anni il limite era comunque superato; probabilmente era un limite basso, perché erano limiti di esposizione espressi in decine di milioni. Al massimo, se il *rating* della Repubblica Italiana fosse stato il *top* (AAA), il limite di esposizioni era soltanto di 150 milioni di euro. Questi limiti di disposizione vengono superati sempre, ma Morgan Stanley non chiede mai l'attivazione della clausola. Quindi sostanzialmente questa clausola consentiva per oltre dieci anni a Morgan Stanley – questo è il fatto fondamentale – di uscire in ogni momento dai contratti. Poiché – come sapete, come ha ripetuto in tutte le audizioni parlamentari e come ha ripetuto anche in audizione istruttoria davanti alla procura – la strategia fondamentale del Ministero è la riduzione del costo del debito e l'allungamento della durata (la famosa *duration* di questi contratti, ovviamente per spalmare il più possibile gli oneri del debito nel tempo), questa possibilità per Morgan Stanley di poter uscire dai contratti contraddice proprio la strategia dichiarata dal Ministero in materia di gestione del portafoglio in derivati e possiede un effetto potenzialmente invalidante di qualsiasi strategia di lungo e medio periodo (come vengono definite nei documenti finanziari del Ministero), anche a prescindere dal superamento del limite. Tutto questo va collegato all'assenza di garanzia di collateralizzazione, perché la possibilità di collateralizzare (prevista come una delle uscite da questa situazione) non è mai

stata realizzata; quindi non c'era la possibilità di collateralizzare, sostanzialmente di garantire.

Quindi il MEF, secondo la tesi della procura (ripeto bene che, a parte la mia enfasi, io sono una parte, ma sono sempre una parte pubblica; è bene sottolineare che questa è solo la tesi della procura), ha sempre sottovalutato la portata e gli effetti di questa clausola. Come dichiarato in atti, il MEF, in particolare la dottoressa Cannata, dichiara di aver avuto consapevolezza di questa clausola soltanto nel 2007. Attraverso invece il meccanismo delle *confirmation*... Cioè, lo schema contrattuale prevedeva un *general master agreement* (un contratto quadro); poi i contratti derivati singoli che vengono stipulati, attraverso il meccanismo della cosiddetta *confirmation*, richiama ogni volta il *master agreement*. Quindi il meccanismo della *confirmation* richiama ogni volta la clausola ATE. Pertanto il Ministero, secondo la procura, non può dire di aver ignorato l'esistenza di questa clausola.

Cosa deriva da questo comportamento, secondo la procura omissivo? Nel momento in cui il Ministero andava a stipulare questi derivati... E siamo solo al primo tempo, cioè la stipula di queste sei operazioni, di questo complesso di sei operazioni, che secondo noi sono speculative anche a fronte dell'ATE, cioè del rischio di uscita da parte della controparte, si realizza un fatto secondo la procura sconcertante, perché l'amministrazione, al momento della sottoscrizione di questi prodotti finanziari, non è completamente consapevole delle alee che assumeva. Questo è un punto fondamentale. Se non si ha ben presente l'esistenza di una clausola del genere, si sta sottovalutando l'alea che ci si assume.

Arriviamo ora al punto di manifestazione, perché a un certo punto Morgan Stanley, nell'autunno 2011, manifesta la volontà di esercitare questa clausola. Questo è il secondo tempo di questa vicenda, altrettanto importante. Qual è il comportamento del Ministero nel momento in cui la banca chiede l'esercizio di una clausola i cui presupposti – attenzione – si erano già verificati in tutti i dieci anni precedenti senza che fosse mai chiesta l'attivazione di questa clausola? C'era anche un affidamento del Ministero – come dirà, e questo conformerà il rapporto in senso fiduciario – nel non esercizio della clausola. Morgan Stanley dichiara di voler esercitare. Il Ministero non approfondisce la fondatezza di questa pretesa, cioè di voler esercitare la clausola, e omette, secondo la procura, la valutazione di uno dei principali rischi gestionali operativi che, anche secondo i documenti finanziari e la letteratura finanziaria, devono essere valutati: il rischio legale. E qui il riferimento alle *guidelines* del Comitato di Basilea; fin dal 1994, il rischio legale è un rischio da valutare in maniera approfondita, oltre ai rischi finanziari di liquidità e via dicendo. Quindi c'erano numerosi elementi che avrebbero potuto supportare *ex ante* valutazioni e azioni negoziali prima del prospettato esercizio della clausola oppure una strategia *ex post*, una volta che la banca ha chiesto l'attivazione della clausola, di tipo oppositivo o esplicitamente contenzioso.

Qui apro una parentesi importantissima. Il Ministero giustamente si fa un vanto di aver ottenuto in questi contratti un *unicum* nel panorama

internazionale: la giurisdizione italiana. Questi sono contratti stipulati in lingua inglese e non tradotti in italiano (questo è un altro punto). Sono contratti in cui il Ministero, giustamente, ha ottenuto la giurisdizione del giudice italiano. Quindi la strategia oppositiva o addirittura esplicitamente contenziosa avrebbe potuto essere azionata, rispetto all'attivazione della clausola, dinanzi al giudice italiano. Quindi, sostanzialmente, c'erano da approfondire alcuni aspetti e da opporre a Morgan Stanley alcuni aspetti, anche solo a livello procedurale. Per esempio, doveva essere indicata da Morgan la data certa dello sconfinamento e dei termini perentori di accertamento e notifica dello sconfinamento (tre giorni). Noi abbiamo detto che da dieci anni era sconfinato il superamento della soglia; quindi lo sconfinamento era avvenuto addirittura da anni e sempre, in tutti quegli anni, non c'era neanche la procedibilità e l'ammissibilità, dal punto di vista procedurale, dell'attivazione della clausola. Inoltre, andava opposto alla banca il comportamento contraddittorio tenuto nel corso del tempo, cioè che non aveva mai mostrato di volersi avvalere della clausola, mentre le condizioni legittimanti si erano concretizzate da anni; questo ai fini della violazione del principio di correttezza e buona fede *in executivis*, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ciò è tutelato nel nostro ordinamento, che è quello applicabile. Andava eccepito alla banca anche il generale divieto di porsi in contraddizione con un comportamento da essa tenuto in precedenza (il principio del *venire contra factum proprium*). Quindi anche qui c'è la rilevanza giuridica dell'affidamento del MEF nella rinuncia all'esercizio della clausola da parte di Morgan Stanley. Infine, l'altro elemento che poteva validamente opposto è quello a cui ho fatto riferimento. Il *master agreement* prevedeva come necessario e obbligatorio un meccanismo di collateralizzazione, il *credit support document* (CSD), che era previsto e che non è mai stato attivato; quindi la clausola non era attivabile, perché mancava uno dei presupposti.

A questo punto, nel merito della strategia oppositiva, la banca fondamentalmente dice di aver dovuto attivare la clausola nell'autunno 2011 (un periodo significativo per la storia italiana e anche per la storia europea dal punto di vista finanziario), perché c'è stato l'allargamento degli *spread*; l'unico fatto nuovo che era intervenuto, perché il superamento dei limiti, che era l'unica condizione prevista dall'accordo quadro, era già avvenuto da anni. C'erano anche altri fattori connessi: il fatto di maggiori costi nel bilancio di Morgan, derivanti dal mutato rischio di controparte a seguito dell'allargamento degli *spread*. Quindi, la banca muta la valutazione rispetto all'esercizio della clausola. Però c'è un problema: la circostanza dell'aumento o del mutamento degli *spread* non è prevista nel contratto quadro come uno dei presupposti di attivazione della clausola ATE. Quindi fondamentalmente Morgan, in un'ottica di gestione attiva dei rischi propri (in cui assume rilevanza l'aumento degli *spread* e quindi l'impatto sul rischio di controparte Italia), a quel punto decide di attivare la clausola. Questo risulta da una nota inviata alla dottoressa Cannata dalla stessa banca, che dichiara: «*increase in our exposure arising from the ma-*

terial widening of Italy spread». Quindi la motivazione è l'aumento degli *spread*.

BRUNETTA (FI-PdL). Ma non l'elemento scatenante, perché l'elemento scatenante è il superamento del limite nei dieci anni. L'allargamento degli *spread* non è l'elemento scatenante, come ci ha detto lei, perché l'utilizzo della clausola era già avvenuto nei dieci anni precedenti, se ho ben capito.

MINERVA. No, non è l'utilizzo della clausola. Le condizioni legittimanti si erano verificate, ma, nonostante ciò, la banca non aveva...

BRUNETTA (FI-PdL). Stavo dicendo questo. Quindi non è lo *spread* ad aver portato a ciò, in quanto la banca ha utilizzato quella clausola.

LUPI. Faccio io una precisazione. Il collega sta dicendo proprio questo, signor Presidente, cioè sta dicendo che loro si sono inventati questa giustificazione dello *spread*, che non potevano in realtà eccepire, perché la clausola prevedeva altre condizioni.

MINERVA. Sempre nell'ambito delle condotte illecite, secondo la procura rileva anche la mancata attivazione della garanzia collaterale. Anche questo è fondamentale, perché, nel lunghissimo tempo che è intercorso tra la sottoscrizione dell'accordo quadro ISDA con Morgan Stanley e la ristrutturazione nel 2011 (sono diciassette anni), il MEF avrebbe dovuto attivare l'unico strumento concretamente efficace al fine di evitare il manifestarsi delle condizioni di *early termination*, cioè appunto la concessione di garanzie alla controparte, perché, in caso di *mark to market* negativo superiore alla soglia di affidamento di cui abbiamo detto, solo la collateralizzazione in concreto delle eccedenze avrebbe consentito la durata fisiologica dei contratti. Quindi il contratto prevedeva esplicitamente la predisposizione dell'apparato di garanzia; non è mai stato concluso, né alcuna delle parti (il MEF, ma per la Corte anche Morgan Stanley ha le sue responsabilità ed è in rapporto di servizio con lo Stato) hanno richiesto all'altra la stipula di questo fondamentale elemento dell'apparato di garanzia. Quindi la conseguenza finale è che la clausola viene stravolta come contenuto e come significato. Si tratta di una clausola che in origine doveva servire a regolare un meccanismo tecnico di negoziazione, fissando essenzialmente un limite di esposizione oltre il quale la Repubblica Italiana avrebbe dovuto semplicemente, se avesse avuto l'apparato contrattuale, collateralizzare le posizioni assunte. A ciò si aggiunga la non esercitabilità della clausola ATE, la quale, poiché mancava l'apparato di collateralizzazione che era previsto come obbligatorio, era invalida e quindi era opponibile il suo esercizio, perché non era integrato da questo meccanismo. Ci sono poi altre condotte illecite su cui caso mai torniamo dopo.

Vediamo ora il momento in cui si arriva alla chiusura e all'esecuzione dell'accordo (siamo quindi tra dicembre 2011 e gennaio 2012). Il

MEF accetta (anche qui, secondo la procura, c'è un elemento di colpevolezza da entrambe le parti) le modalità predisposte da Morgan, che sono sfavorevoli per l'amministrazione pubblica e l'erario, perché l'accordo di chiusura era previsto in due fasi anziché in un'unica soluzione: una ristrutturazione di fine dicembre 2011 e una chiusura di gennaio 2012. Sembra un particolare, ma non lo è, perché questa scansione temporale, che era subordinata sostanzialmente poi a una valutazione del mercato, è risultata prevedibilmente sfavorevole al MEF, perché il periodo congiunturale era negativo e di questo tutti sapevano (parliamo dell'autunno 2011). Il MEF aggiuntivamente solo a questo titolo, per la scissione in due parti della ristrutturazione e chiusura del pagamento, ha dovuto corrispondere 527 milioni di euro in più. Quindi, secondo la procura, queste operazioni di ristrutturazione e chiusura dell'autunno 2011 (il secondo tempo di cui parlavo) sono state accettate come proposte dalla banca senza un valido motivo e senza esercitare alcun ruolo attivo da parte del Ministero. In particolare, si pensi che lo scopo di questa operazione globale di ristrutturazione doveva essere quello di ricondurre l'operatività sotto il limite di esposizione, mentre invece, alla data del 30 dicembre 2011, il valore di mercato della posizione di Morgan Stanley risultava negativo per oltre 400 milioni di euro, quindi dieci volte superiore al limite previsto in base al valore di *rating* dell'Italia. Pertanto, lo scopo dichiarato di ricondurre l'operatività veniva anche frustrato. Il MEF non svolge un ruolo propositivo, secondo la procura, ma prende soltanto conoscenza di queste proposte, che si chiamano *memorandum* (ne vengono mandati diversi), senza prospettare soluzioni alternative.

Un'ultima annotazione di carattere giuridico, che secondo la procura potrebbe avere il suo valore (speriamo) nel giudizio. L'ambito di applicazione della clausola ATE, in assenza del meccanismo di collaterizzazione, nell'interpretazione che viene sostenuta negli anni da Morgan (che non l'attiva mai) e dal Ministero (che non si oppone), sostanzialmente dilata la portata della clausola stessa, ma anche delle operazioni, configurando un'alea ulteriore (questo è un punto fondamentale) rispetto a quella esplicitata nei contratti. Quindi c'è una modifica della causa contrattuale, che fa assumere a Repubblica Italiana, come dice il consulente tecnico, una posizione contrattuale implicita, assimilabile a un derivato atipico sul proprio merito di credito. Fondamentalmente tutto dipendeva dalla valutazione che Morgan Stanley faceva del merito di credito dello Stato, il fatto di voler o non voler attivare la clausola e quindi poi uscire dalle posizioni.

A fronte di tutto questo, pur precisando che la procura ha chiesto il 70 per cento del danno a Morgan Stanley, quindi 2 miliardi 760 milioni e rotti a Morgan Stanley, e il restante 30 per cento suddiviso tra i vari dirigenti responsabili del Ministero (la dottoressa Cannata, il dottor La Via, il dottor Siniscalco e il dottor Grilli, secondo percentuali assolutamente diverse tra loro, con predominanza della dottoressa Cannata), la responsabilità principale viene ascritta alla banca estera. Mi si dirà che la banca estera è una banca privata: cosa c'entra con la Corte dei conti? Ebbene, è vero, però è anche vero che Morgan Stanley svolgeva un duplice ruolo,

come molti di questi operatori con il Tesoro: era anche uno specialista in titoli di Stato. Quindi, fondamentalmente, è un istituto bancario accreditato presso il MEF e iscritto in un apposito elenco. Al momento della chiusura erano circa venti gli istituti accreditati, previsti dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 58 del 1998 quali operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso in titoli di Stato. Tali operatori devono possedere alcuni requisiti, il principale dei quali è l'aggiudicazione su base annua di una quota pari ad almeno il 3 per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. Il Tesoro iscrive in un apposito elenco l'elenco degli specialisti in titoli di Stato (detti specialisti, operatori o *primary dealers*), con il compito specifico di formulare continuamente, come dice il decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, offerte di acquisto e di vendita di titoli, per svolgere scambi significativi. Questa attività (attenzione, questo è un punto importante) è però un'attività che viene valutata dal Ministero, cioè è oggetto di provvedimenti ministeriali di valutazione da parte del Ministero del tesoro, che, secondo criteri quantitativi e qualitativi, valuta e fa una graduatoria di questi operatori (*primary dealers*) e verifica, ogni due anni, che non siano venuti meno i requisiti. Quindi c'è una sorta di regime che richiama latamente un regime autorizzatorio, perché sono iscritti in un elenco, vengono valutati, e via dicendo. A fronte di questi compiti, hanno dei privilegi. Lo specialista ha alcuni privilegi. Il privilegio, dal punto di vista del debito pubblico, è quello di partecipare in maniera esclusiva ai collocamenti supplementari delle aste di emissione (quindi lato debito pubblico); ma, per quanto riguarda la vicenda che ci occupa in questo momento, cioè i derivati, il privilegio principale consiste nella preferenza per le operazioni in derivati con il Tesoro. Nei documenti ministeriali e nei criteri viene accordata una preferenza nelle operazioni in derivati in relazione all'affidabilità e a tutta una serie di elementi. Ai fini della procura, ovviamente, questo ruolo della banca estera è importante, insieme a mille altri elementi: ad esempio il fatto che, in molti dei decreti cornice, il *primary dealer* viene definito come un consulente; il fatto che, in tutte queste operazioni in derivati, la banca formula proposte che contengono anche valutazioni di convenienza economica non per la banca, ma per il Ministero (quindi ci sono valutazioni che si estendono alla controparte). Ci sono tutta una serie di elementi, previsti e versati in atti, che fondamentalmente fanno ritenere alla Procura (anche questo è *sub iudice*; è possibile che la difesa formuli un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e ciò verrà poi deciso dalla Cassazione) che ci sia un rapporto di fatto o anche contrattuale, se volete, di servizio con lo Stato, perché comunque sia visto dal lato dello *specialist*, sia visto dal lato di controparte in operazioni in derivati, in realtà il ruolo della banca non si limitava a quello di una controparte a distanza di un braccio (come dicono gli inglesi), ma in realtà formulava proposte, formulava *memorandum*, formulava tutta una serie di pareri e di osservazioni sulla convenienza economica (ripeto, per il Ministero) delle operazioni che andava a stipulare.

A fronte di tutta questa situazione – finisco, è l'ultimo punto – la procura ha verificato presso il Ministero, all'epoca dei fatti (parliamo del periodo 2000-2008, fondamentalmente, mi riferisco alla stipula dei derivati e non alla chiusura del 2011), una sostanziale inadeguatezza delle strutture ministeriali soprattutto dal punto di vista della valutazione del rischio, il cosiddetto *risk management*. Secondo quello che ha raccolto come elementi istruttori e probatori la procura, il sistema di valutazione dei rischi finanziari era incompleto, perché non considerava o monitorava alcune tipologie di rischio ed era effettuato con risorse professionali e strumentali inadeguate. Nell'atto di citazione si entra nel dettaglio anche dei sistemi *software* utilizzati; gli uffici infatti non disponevano di *software* per analisi probabilistiche. L'istruttoria che faceva il Ministero sulle vendite di *swaption* e sui *CCS* (*cross currency swap*) si focalizzava sui vantaggi immediati ottenibili, in termini di flussi di cassa (minori flussi di cassa nel breve periodo) con superficiali o addirittura inesistenti (in alcuni casi) analisi di rischio vero e proprio. In tutto ciò ricordiamoci come cappello che, oltre all'assenza di analisi di rischio, non viene mai tenuto in debito conto (e invece era un rischio) la presenza della clausola ATE, che rendeva sostanzialmente non rilevante la durata contrattuale prevista formalmente – sì, prevedo trent'anni, ma in realtà non sono trent'anni nel derivato, perché io posso uscire in qualsiasi momento – e così la *duration*.

Tra l'altro, vorrei ricordare che tutta la letteratura finanziaria prevede che le attività di gestione del rischio finanziario (*risk management*), ma anche del rischio legale (che fa parte del rischio operativo), attenendo a misurabilità, prevedibilità e accettabilità del rischio finanziario, dovrebbero fondamentalmente – come fanno le banche e come fanno i grossi enti che si occupano di *trading* – essere al di fuori dell'ufficio che gestisce il contratto. Un conto è il *management* finanziario di chi gestisce i contratti; altro conto è chi deve stare fuori per valutare i rischi di queste operazioni e quindi deve essere separato da chi decide l'acquisto e la negoziazione.

Quindi, fondamentalmente, dall'analisi dei contratti, dalle scelte documentali e dalle operazioni oggetto di indagine, soprattutto quelle di chiusura e ristrutturazione, secondo la procura è emersa una profonda asimmetria contrattuale, caratterizzata da un comportamento negoziale della controparte privata dominante a fronte della tendenza della controparte pubblica, consolidatasi in un lungo tempo di relazione contrattuale, a subire alcune scelte della controparte. Ricordiamoci che il *master agreement* con Morgan è del 1994, quindi sono vent'anni e oltre fino ad oggi di rapporto, il che contribuisce, insieme agli altri elementi che vi ho detto, ad iscriverlo in un rapporto di servizio, quanto meno contrattuale o di fatto, con lo Stato. Siamo di fronte ad un istituto bancario che, in queste sei operazioni, in questo complesso di operazioni di cui ho parlato, si è collocato in una posizione quanto meno non paritaria o, per quanto riguarda la procura, caratterizzata dall'elemento fiduciario e quindi dall'affidamento dell'altra parte, il che ha consentito alla procura di considerarlo una controparte in un giudizio di responsabilità amministrativa.

Vi ringrazio e ovviamente sono a disposizione per qualsiasi approfondimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Minerva e il dottor Lupi. La tesi della procura è chiara: una sorta di asimmetria contrattuale nell'ambito della quale la controparte privata è risultata dominante rispetto allo Stato. Si verificherà in sede giudiziale. Noi vi abbiamo oggi audito per sentire la vostra tesi. Apro ora il dibattito su questo punto.

BRUNETTA (*FI-PdL*). Signor Presidente, ringrazio i rappresentanti della Corte dei conti, dottor Lupi e dottor Minerva. Non so se ve ne siete resi conto, ma abbiamo ascoltato un'analisi – che tra l'altro chiederei di acquisire, se il dottor Minerva e il dottor Lupi ce la forniscono in maniera tale che possa essere distribuita a tutti i commissari – di straordinaria rilevanza e direi di straordinaria valutazione in termini economico-finanziario-politici, che mette in discussione i comportamenti del Tesoro negli ultimi dieci-quindici anni in termini di asimmetria contrattuale, come ha testé detto il presidente Casini, mettendo a rischio il bilancio dello Stato.

Quando il dottor Lupi e il dottor Minerva hanno spiegato l'origine della loro indagine hanno fatto riferimento ad atti di sindacato ispettivo che si sono realizzati in Parlamento un paio d'anni fa. Di fronte a questi atti di sindacato ispettivo il Ministero del Tesoro, nella persona del suo ministro Padoan, ha sempre dato risposte evasive ed elusive, fino all'ultimo, che è stato un *question time* del sottoscritto, quando, nell'ennesima richiesta di *total disclosure* da parte del Ministero rispetto sia ai contratti derivati che alla loro ristrutturazione, io citavo, da parte della procura generale della Corte dei conti, il giudizio di parificazione nel rendiconto generale dello Stato secondo cui – parole tra virgolette della procura della Corte dei conti contenute nel giudizio di parificazione – «la mancanza di pubblicità sulle operazioni in derivati abbia finora posto in ombra la possibile sproporzione tra il rischio assunto dalla Repubblica rispetto a quello assunto dall'operatore finanziario e in generale alla convenienza economica delle singole operazioni». Di fronte a questa contestazione il Ministro non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione.

Secondo punto che ritengo di dover sottolineare a tutti i colleghi e all'opinione pubblica: come hanno correttamente detto i dottori Lupi e Minerva, qui siamo in presenza di un caso specifico (Morgan Stanley), di alcuni derivati e dell'utilizzo di una clausola risolutoria. Morgan Stanley non è semplicemente un operatore di mercato, come è stato detto più volte, ma è uno specialista; se mi consentite, dottor Lupi, dottor Minerva, un *partner*, un collaboratore del Ministero.

LUPI. Un rapporto concessorio di fatto.

BRUNETTA (*FI-PdL*). Un concessionario; un *partner*, un operatore, un consigliere, utilizziamo tutti i termini; uno specialista (specialista è il termine). Al quale, ovviamente si chiederebbe – ma è previsto dalle

norme, dalle leggi, dai regolamenti – un comportamento *fair*, corretto, adeguato, tra l'altro, alla sua potestà informativa ma anche ai suoi privilegi, come li avete chiamati voi. Nell'asimmetria comportamentale noi rileviamo quanto meno un conflitto di interessi grande come una casa; ma la cosa ancor più rilevante, signor Presidente, mi vengono un po' i brividi a dirla, è che uno dei prossimi auditi (Deutsche Bank) è altresì uno specialista che ha tutte quelle caratteristiche che citate per Morgan Stanley, che è titolare di derivati, che ha il privilegio dell'acquisto nel mercato primario dei titoli del debito pubblico, che fa il prezzo; mi esprimo in maniera semplice ma perché l'opinione pubblica capisca. E come vedremo, signor Presidente, oltre che da Morgan Stanley anche da Deutsche Bank si evidenziano – sempre ovviamente in ragione dell'accusa: in questo caso parliamo del tribunale di Milano, sentiremo presto il sostituto procuratore Colacicco che ha il fascicolo sull'accusa di manipolazioni di mercato per quanto riguarda Deutsche Bank – si manifestano, ovviamente, comportamenti in pieno, totale conflitto di interessi. Perché se un'operazione speculativa è in qualche maniera legittima da parte di un operatore qualsiasi sul mercato – la speculazione vivaddio non è un reato – da una speculazione contro il debito sovrano della Repubblica, come l'hanno chiamata i colleghi della Corte dei conti, rispetto alla quale tu fai consulenza, fai *partnership*, hai una posizione di specialista con i relativi privilegi, ovviamente deriva un ulteriore enorme conflitto di interesse. Allora, che di tutto questo non si sia parlato in questi anni – ricordo a me stesso perché l'ho votato, come molti di noi: quando si parla di dicembre 2011 e di gennaio 2012 si parla del decreto Salva Italia (e ometto il Presidente del Consiglio, perché in questa vicenda, come dire, le responsabilità sono ben diluite), decreto che, sto per dire, versa sull'unghia tra dicembre e gennaio quattro miliardi di euro senza alcun contenzioso, senza alcuna eccezione, senza alcuna valutazione delle clausole contrattuali (probabilmente perché non le avevano capite, perché erano in inglese) da parte di una struttura che ci dice la Corte dei conti inadeguata – ebbene, tutto questo è di una gravità spaventosa, signor Presidente; ho scritto una cosa che poi manderò ai colleghi, ora lo dico in maniera più semplice.

Ma perché ci stiamo occupando di questo, di questa vicenda, di derivati del Tesoro, Morgan Stanley, tra qualche giorno Deutsche Bank? Perché, visto che questa Commissione certamente al punto primo ha gli effetti sul sistema bancario della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano? Perché queste cose sono connesse?

Lo spiego in maniera semplice, anche se le ho scritte e poi ve le manderò in maniera più articolata: semplicemente – almeno questa è la mia valutazione, ma lo vedremo poi dalle audizioni – ferma restando l'asimmetria dei derivati sottoscritti nel tempo; ferme restando le clausole leonine contenute; ferma restando l'inadeguatezza degli apparati del Tesoro, probabilmente anche la non comprensione di quello che era scritto nei derivati stessi; fermo restando tutto questo, tutto questo galleggiava sulla base – sempre detto dai colleghi della Corte dei conti – di un vantaggio limitato immediato a fronte di un rischio altissimo però, come dire,

spalmato nel tempo e quindi non valutato. Già questo anomalo nei confronti di un corretto comportamento di un Governo, di un Ministero, di un funzionario; ma passi. Tutto questo salta quando? Quando, lo dico in maniera semplice, salta lo *spread*, o meglio, lo *spread* tra i titoli italiani e quelli omologhi tedeschi va oltre certi livelli di allarme. *Spread* che salta – lo verificheremo, ma questa comincia ad essere letteratura ormai acquisita – in ragione di un'operazione – lo ha detto Prodi – irresponsabile di Deutsche Bank sul mercato, e lo vedremo dalla dottoressa Colacicco, lo vedremo nell'audizione del dottor Valeri di Deutsche Bank. Operazioni di alleggerimento, operazioni di ristrutturazione del proprio portafoglio; ricordiamo però che Deutsche Bank è uno specialista del Tesoro – questo è il punto – e quindi non poteva a cuor leggero fare un'operazione di quel genere. Capisco il giudizio di Prodi di luglio del 2011, quando Prodi dice «irresponsabile»: se è una banca del Sud-Est asiatico, come dire, faccia pure, ma se è uno specialista del Tesoro, che intrattiene con il Tesoro rapporti molto stretti, molto intimi, molto pesanti, e fa un'operazione di quel tipo, la comunica ai mercati – ma questo lo vedremo nei prossimi giorni – e ciò dà origine alla tempesta perfetta – tempesta perfetta che si traduce nell'esplosione degli *spread* (prima a 300, poi a 400 e a 500), nella parallela esplosione dei CDS, *credit default swap*, e che quindi fa scattare alcune molle di valutazione del rischio Italia da parte degli specialisti asimmetrici e fino a quel momento silenti, silenti rispetto ai derivati – ne deriva non solo l'esborso di quattro miliardi tra dicembre e gennaio di quel maledetto 2011 e inizio 2012, ma ne deriva l'impatto sul sistema economico italiano, e ce lo ricordiamo, sul merito di credito del nostro Paese e sul sistema bancario, affetto già, come abbiamo potuto vedere dalle lunghissime audizioni, da molteplici debolezze, squilibri, cattiva gestione, *mala gestio*, nepotismi, captazioni.

Lo *spread* cosa produce: produce una sottocapitalizzazione delle banche che era già, come dire, in essere; crollo della liquidità; crollo della liquidità nei confronti della clientela; crisi del sistema delle imprese, con la messa in evidenza degli squilibri latenti e delle debolezze latenti del sistema bancario. Non di tutto, ovviamente, ma di una parte del sistema bancario. Quindi, questi ragionamenti sui derivati, sugli specialisti; vedremo poi anche sulle agenzie di *rating* e i loro rapporti non sempre trasparenti con alcuni degli specialisti, in quanto alcuni degli specialisti erano azionisti delle agenzie di *rating* le quali, da luglio in poi, fanno un doppio *downgrading* del rischio Paese e il doppio *downgrading* assieme allo *spread* produce quelle valutazioni di Morgan Stanley. Tutto si tiene, naturalmente, e questo spiega cosa è successo in quella maledetta primavera, estate, autunno 2011.

Fatta questa premessa, e mi riservo di mandarla scritta con più sistematicità alla Commissione e a tutti i colleghi perché venga messa agli atti, vorrei fare alcune domande ai nostri auditi della procura della Corte dei conti. La prima: quali sono gli enti finanziari con i quali sono stati stipulati dallo Stato italiano in anni recenti contratti derivati poi oggetto di ristrutturazione e/o risoluzione negli anni 2011 e 2012 e i cui effetti non

sembrano allo stato esauriti? Perché loro, giustamente e correttamente, hanno parlato solo di uno, Morgan Stanley: quanti altri ce ne sono, se ce ne sono? Perché se solo su uno lo Stato italiano ha dovuto sborsare sull'unghia quattro miliardi che noi pensiamo non dovuti da un Governo e da un Ministero incapace di intendere e di volere rispetto allo stesso contratto, rispetto al quale potevano avanzare, come dire, elementi di contenzioso; io guardo gli avvocati di fronte a me, prima di sganciare quattro miliardi quanto meno apri... (poi dirò un'altra cosa); apri, se sei libero di aprire un contenzioso. Ma se non sei libero di aprire un contenzioso perché quello stesso specialista oltre che darti consigli, oltre che speculare contro di te, oltre che essere in conflitto di interessi, ti ricatta e ti dice: se tu apri un contenzioso io non ti compro più i titoli alle prossime aste... Perché questa è la realtà che bisogna dirci con molta chiarezza, perché io non credo che chi era al Governo allora fosse impreparato o incapace; probabilmente non era autonomo, non era sovrano, per questa ragione (*Voci fuori microfono*). Signor Presidente, tutto il tempo necessario, come abbiamo dato tutto il tempo necessario nelle audizioni precedenti; tutto il tempo necessario.

Allora, la mia prima domanda è questa (le faccio tutte in maniera tale che do modo agli amici della Corte dei Conti di rispondere a tutto): quali sono gli enti finanziari con i quali sono stati stipulati dallo Stato italiano in anni recenti contratti derivati poi oggetto di ristrutturazione e/o risoluzione negli anni 2011 e 2012 e i cui effetti non sembrano esauriti; quale il loro ammontare e il costo a carico del bilancio dello Stato per le operazioni di ristrutturazione e di risoluzione; in altre parole, dobbiamo aspettarci altre sorprese? Tipo quattro miliardi da versare sull'unghia in ragione del ricatto esplicito o implicito che non comprano più i nostri titoli del debito pubblico?

Seconda domanda: quali sono state le valutazioni sulla rischiosità dei contratti indicati? Sulla base di quali valutazioni tecniche o di altra natura si è ritenuto di mantenere in piedi questi contratti senza contestarne il fondamento? Successivamente, è proseguita la pratica di ricorrere a contratti di questo tipo? Ne sono stati fatti degli altri? Allo stato, qual è l'onere a carico del bilancio dello Stato per la chiusura dei contratti finora registrata e di quelli ancora in essere? Quarta domanda: per le fattispecie sopra descritte sono stati attivati procedimenti volti ad accertare responsabilità contabili? Nei confronti di chi? In quale stadio si trovano i procedimenti? Siccome avremo questa sera la dottoressa Cannata, vorrei capire lo stato dell'arte da questo punto di vista.

Mi fermo, signor Presidente. Riassumendo, in primo luogo, chiedo l'acquisizione della relazione della procura della Corte dei conti da distribuire; in secondo luogo, chiedo la possibilità di mandare una mia nota che esponga in maniera più più corretta e tecnicamente ineccepibile quanto ho riassunto oggi a voce; infine, vorrei dalla procura dalla Corte dei Conti qui audita la risposta a queste quattro domande, se sono in grado di rispondere ovviamente. Grazie.

PRESIDENTE. Naturalmente evidenzio una cosa, se non ho capito male: qui stiamo riferendoci, come ha detto credo lo stesso Brunetta nel suo intervento, agli ultimi dieci-quindici anni, cioè qui l'orizzonte mi pare piuttosto ampio.

BRUNETTA (*Fi-PdL*). Scusi Presidente, ma sono proprio necessarie queste sue chiose? Io ho fatto delle domande, vorrei delle risposte, se poi lei vuole chiedere la parola come qualsiasi commissario chiede la parola, perché se lei fa le chiose faccio le chiose anch'io. Sono il vice presidente di questa Commissione; ho ascoltato con grande attenzione, dopo averne richiesto l'audizione, i colleghi della Corte dei conti; lei ha fatto l'introduzione; non è molto corretto che lei chiosi....

PRESIDENTE. Non mi sembra di aver detto...

BRUNETTA (*Fi-PdL*). ...per carità, in amicizia; che lei chiosi le mie richieste, perché se lei chiosa chioso anch'io e ci passiamo tutta la giornata.

PRESIDENTE. Va bene, basta.

LUPI. Allora, rispondo io per il semplice motivo che la risposta è: non lo so, cioè non lo sappiamo. Sulla prima domanda, perché non abbiamo avuto: perché noi siamo la procura regionale della Corte dei conti. Siamo un ufficio di pubblico ministero separato dalla procura della Repubblica perché l'idea di Piero Calamandrei non è andata a buon fine nel 1947 e quindi esistono due uffici di procura, uno che si occupa di delitti e di reati e un altro che si occupa di responsabilità di danni all'erario inteso in senso lato, quindi dallo Stato come in questo caso fino agli enti locali, agli enti territoriali, agli enti pubblici ed anche ad alcune società per azioni. Quindi non lo sappiamo, perché l'unica denuncia che abbiamo avuto, peraltro pervenuta proprio dal Parlamento, riguarda queste operazioni. Noi ci attiviamo, ai sensi dell'articolo 51 del nuovo codice di giustizia contabile, in base ad una denuncia di danno specifica e concreta. Noi quella abbiamo avuto. Per quello che ne so io non mi sembra che la Corte abbia svolto indagini in sede di controllo sui derivati, su tutti i derivati; può darsi pure, ma sinceramente noi siamo tanti ed il nostro lavoro è già abbastanza come dire pesante, quindi ci siamo occupati solo di questa. Non ci sono aperti, questo lo posso dare per certo, altri fascicoli su altri derivati e su altre operazioni chiuse con danno allo Stato, l'unica aperta è questa; l'abbiamo portata in citazione, si vedrà; noi siamo il pubblico ministero, vedremo cosa il giudice deciderà. Ci sono altre prospettive, ma ve lo dico solo perché lo dice il codice: mi riferisco alla possibilità di chiudere il giudizio anticipatamente, ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile, se una delle parti offre una somma, naturalmente se questa somma viene accettata e se il giudice poi naturalmente ratifica quest'accordo, che in primo grado è fino al 50 per cento

della richiesta di danno. Quindi, se una delle parti offre una somma e noi quella somma la riteniamo congrua per chiudere il giudizio potrebbe essere anche questa una delle ipotesi. Ritengo più probabile, come diceva il collega, che la Morgan Stanley andrà avanti e presenterà regolamento preventivo di giurisdizione in Cassazione: naturalmente cercherà di motivare che non è un agente pubblico e che quindi non può essere sottoposto alla nostra giurisdizione.

BRUNETTA (*FI-PdL*). Ringrazio nuovamente la procura della Corte dei conti. Dalla loro onesta risposta si evince un'altra anomalia spaventosa: faccio un esempio. Noi abbiamo scoperto una bomba finanziaria innescata che poi è esplosa nel 2011-2012, che è costata allo Stato italiano, ai contribuenti italiani, quattro miliardi di euro, in un momento difficilissimo e delicatissimo; tutto il gettito dell'ICI, prima casa. Non sappiamo quante altre bombe innescate, cioè quanti altri derivati con clausole simili, esistano nel bilancio del nostro Paese; non conosciamo i rischi relativi. Ne deriva – correggetemi, magistratura contabile – che i bilanci dello Stato che non tengono conto di questi rischi, che non tengono conto di queste clausole assolutamente vessatorie, asimmetriche e tra l'altro *contra legem* come ci avete detto voi, che i bilanci dello Stato sono falsi perché scritti senza tenere conto di questi rischi potenziali che sono come abbiamo visto presenti, immanenti, e che possono scoppiare in qualsiasi momento se mai venissero utilizzate le clausole che ha utilizzato Morgan Stanley. Con in più il ricatto implicito – chiamiamolo così, siamo in una sede parlamentare quindi occorre parlare in modo esplicito – per cui, avendo noi una montagna di debito pubblico e avendo circa 200-250 miliardi al mese di aste, se la nostra reazione – la reazione del Governo – a questa asimmetria contrattuale diventa troppo, come dire, incisiva gli ottimi specialisti possano salutarci, andarsene, con le relative conseguenze su chi acquista i titoli alle aste. Vi rendete conto che siamo in una situazione di una gravità mai vista, mai sentita, con questa chiarezza, con questa pericolosità?

Quello che abbiamo fatto finora in questa Commissione è vedere a valle gli effetti della crisi economico-finanziaria di cui al punto primo della nostra legge istitutiva, gli effetti cioè della crisi finanziaria sullo *spread*, sul *downgrading*, sulla liquidità e quindi sulle banche. Oggi stiamo valutando l'origine della crisi; e l'origine della crisi non è cosa diversa, poi, dalla crisi delle banche. Con le banche lo Stato ci ha rimesso 20, 30, 40, 50 miliardi, non sappiamo ancora quanto, in un misto di cattiva gestione e crisi finanziaria. Il rischio è che vi siano all'interno di questi contratti derivati – stipulati in maniera opaca, asimmetrica, incompetente, dal Tesoro nel corso degli anni – ulteriori costi e ulteriori pericoli per il bilancio dello Stato. È bene che questo si sappia. È bene che chi è all'origine di tutto questo, ripeto, e tranquillizzo il presidente Casini, con responsabilità politiche e tecnocratiche che vengono spalmate in un arco temporale molto lungo, anche se ovviamente chi non ha risposto in questi ultimi anni – parlo del 2015 e degli atti di sindacato ispettivo in Parla-

mento che cercavano di chiarire almeno da un punto di vista generale l'esistenza ed il pericolo di questi derivati – e ha continuato a coprire ha una responsabilità specifica e ultima. Vedremo con Deutsche Bank i comportamenti della stessa tra inverno, primavera, estate 2011; sentiremo dalla dottoressa Colacicco, sostituto procuratore a Milano, dello stato dell'inchiesta o del processo per manipolazione di mercato; e chiederemo a Deutsche Bank se quel tipo di comportamento in quell'estate-autunno, reato o meno che sia, fosse compatibile con le proprie caratteristiche di specialista. Se avessimo tempo potremmo audire gli altri dieci, quindici, venti specialisti che hanno in corso derivati e *partnership* con il nostro Tesoro per verificarne i comportamenti. La ringrazio, signor Presidente.

ZOGGIA (*ARTI-MDP*). Signor Presidente, sull'ordine dei lavori: forse non dovrei dirlo io, ma non essendoci il contraddittorio, ovviamente, per come è stata impostata l'audizione, le affermazioni che stanno uscendo secondo me rischiano di turbare perfino i mercati, nel senso che si fanno delle affermazioni molto pesanti, molto gravi, che ovviamente andrebbero verificate, nel senso che la Corte dei conti per missione fa un mestiere che è quello di verificare se ci sono state delle irregolarità. Quindi io mi chiedo, come dire, se quello che stiamo facendo oggi noi in qualche maniera non crei qualche problema; forse la seduta andrebbe secretata.

PRESIDENTE. La ringrazio, però io non credo che ci sia questo rischio per la semplice ragione che il presidente Brunetta ha esposto una sua tesi che francamente tutto si può dire e gli si può rimproverare ma non che sia nuova. Il dottor Lupi e il dottor Minerva sono stati correttissimi in quanto hanno espresso e specificato a più riprese che questo è il loro elemento di accusa; non è infatti la Corte dei conti, loro sono una voce. Pertanto io credo che noi non corriamo alcun rischio: il nostro è un dibattito politico aperto, naturalmente ci avvaliamo di un capo d'accusa. Però la ringrazio per la sua sensibilità anche istituzionale nell'aver fatto questa considerazione.

Colleghi, colgo l'occasione (questa è un'altra cosa, non c'entra con quella di prima): sapete che nelle ultime due settimane abbiamo dovuto incastrare le audizioni un pochino più intensamente, per cui vi prego nell'intervenire di avere un attimo di riguardo anche agli orari.

PAGLIA (*SI-SEL-POS*). Signor Presidente, noto che c'è un certo spirito anticapitalista che comincia ad impadronirsi della Commissione e me ne posso solo compiacere. Noi scopriamo oggi sostanzialmente, mi pare di capire – io l'ho scoperto un po' prima – che in una relazione fra un creditore e un debitore sostanzialmente si instaura anche una relazione di potere. Tradotto: il creditore ha forza, il debitore non ne ha. Ciò soprattutto quando intervengono elementi di crisi che indeboliscono ulteriormente la posizione di chi ha bisogno di soldi rispetto a colui che ne ha da prestare; mi pare che stiamo più o meno in questo in questo campo. Ora, le *swap*-

tion - questa è una mia opinione ma credo abbastanza confermata da una certa letteratura – uno Stato sovrano le fa sostanzialmente per due ragioni, dato che non è uno speculatore, non specula: o perché ha bisogno di liquidità immediata, anche a costo di mettere a repentaglio o comunque in difficoltà i conti futuri; o perché sono clausole di fatto accessorie se non vessatorie di altri contratti, e credo che anche queste di cui parliamo stiano all'incirca in questi termini. Quindi andrebbe più che altro capito esattamente, diciamo, nel momento in cui furono stipulate in quale delle due casistiche ci si trovasse: se cioè erano un modo per ottenere un prestito, l'acquisizione di titoli piuttosto che un altro tipo di derivato, e questo era diciamo il costo aggiuntivo all'altra operazione; o se invece eravamo nel caso in cui c'era bisogno di mettere a posto i conti dello Stato per l'anno in corso e quindi avere una certa liquidità immediata faceva comodo. Nel caso dei Comuni è del tutto evidente: i Comuni facevano *swaption* perché ciò gli consentiva di prendere soldi extra bilancio, fare opere pubbliche e poi si sarebbe visto da lì a qualche anno, magari con altre amministrazioni. Quindi la prima domanda, poiché non abbiamo tutti questi sei contratti di cui parliamo, è se ci potete fornire la data di apertura, giusto perché così capiamo dall'apertura di questi contratti in capo a chi sta la responsabilità politica. Qui abbiamo le date di chiusura, ma sarebbe opportuno capire, al netto dei dipendenti del Tesoro, chi siano i firmatari sul piano politico. Questa è la prima questione di un qualche rilievo per la Commissione.

Seconda questione; forse voi questo dato lo avete, altrimenti lo si chiederà alla dottoressa Cannata questa sera che ce l'ha senza dubbio. La domanda è questa: nel contratto originale, nel *master agreement*, riguardo a queste soglie che ci fornite di 150 milioni a scendere, parliamo di soglie che hanno a che fare, come è scritto nella relazione, con l'intera esposizione Morgan Stanley, quindi compresi i titoli di Stato e non solo l'esposizione in derivati? Perché questo è il punto, per capire: perché 150 milioni di euro nozionali in derivati rappresenta una soglia relativamente alta; 150 milioni di esposizione totale compresi i titoli di Stato di Morgan Stanley nei confronti dello Stato italiano è niente, sostanzialmente, non è una clausola. Quindi questa è l'altro aspetto che io vorrei comprendere, perché parliamo di due cose molto diverse.

Terza domanda: qual era l'esposizione in titoli di Stato, invece, al momento in cui si è chiusa questa operazione dell'Italia nei confronti di Morgan Stanley? Perché per tornare al tema di chi ha il coltello dalla parte del manico, per dirla in termini volgari, è quello il dato, perché a me pare, e questa comunque è la riflessione con cui concludo, che se ho capito bene dal vostro ragionamento – apro una parentesi: auguro la miglior fortuna possibile, ovviamente, alla vostra causa, perché si tratterebbe di recuperare denaro per lo Stato italiano, è coraggiosa devo dire e anche innovativa come impostazione, gli auguro la migliore fortuna – nel momento in cui tu vai a chiudere quest'operazione hai tre possibilità di fronte – se ho capito – e le hai sempre avute. Tu superi la soglia e Morgan Stanley può chiederti di chiudere, di conseguenza, la propria esposi-

zione. Le condizioni sono tre: la prima è che torni sotto soglia; la seconda è che offri garanzie collaterali; la terza è che se non torni sotto soglia e non offri garanzie collaterali... perché l'impressione mia è che forse quella roba lì scatta nel 2011 e non scatta prima per due ragioni. La prima è che sono momenti in cui tutti hanno bisogno di liquidità, compresa Morgan Stanley, quindi quando hai operazioni facili nelle mani che ti portano ad avere un'iniezione diretta di miliardi può essere il momento buono per chiudere. Ma la seconda è che forse siamo noi che nel 2011 non siamo minimamente nella condizione di poter andare sulla prima clausola. Mentre in un'altra fase se questi ti dicono «se non torni sotto soglia, io incasso» altri acquirenti per il tuo debito pubblico che ti permettono di tornare sotto soglia li trovi facilmente, in quella condizione, temo, trovare acquirenti per larghe fette di debito pubblico o persino di contratti derivati disposti ad acquisirli al posto di Morgan Stanley non ce li hai. E allora vieni ovviamente preso per il collo. Qui torno alle origini: il mio unico timore, con tutta la buona fortuna che vi auguro, è che accusare Morgan Stanley di prendere per il collo, diciamo, soggetti sovrani o meno che siano vorrebbe dire contestare il mestiere che fanno. Contestare a un assassino il fatto di accoltellare delle persone, se hai legalizzato l'assassinio, è un problema. Penso che abbiate capito qual è il tema.

MINERVA. Sì, sono pronto. La prima domanda era chi ha firmato i contratti: sempre con la precisazione che ho fatto prima che sono contratti oggetto poi di svariate ristrutturazioni, che c'è una storia, il primo è stato firmato il 24 agosto 1999 e poi ristrutturato il 10 dicembre 2003 (*Voci fuori microfono*), con l'accordo del 10 dicembre 2003. Questo era il CCS in sterline con la *residual swaption* che poi è confluito in un *interest rate swap* (IRS). La seconda macro operazione di cui parliamo è invece il contratto del 9 gennaio 2002 che ha due oggetti, compresa la *residual swaption*, con lo stesso contratto del 9 gennaio 2002, che poi viene ristrutturato il 5 settembre 2006 e di nuovo ristrutturato il 6 giugno 2008. Poi abbiamo un'altra operazione, sempre piuttosto complessa, il cui primo tassello è l'accordo del 2 luglio 2004, ristrutturato il 2 agosto 2004 come aumento nozionale, e il 26 agosto 2005 si esercita l'opzione; questo è l'esercizio dell'opzione. Poi abbiamo l'operazione dell'*interest rate swap ex ISPA* di cui vi ho detto, cioè il discorso del subentro del Ministero a questi derivati. L'accordo è datato 31 luglio 2007. Qui viene attratto fondamentalmente un derivato, una serie di derivati vengono attratti a quell'accordo ISDA ma con l'ATE, senza essere consapevoli in quel momento, forse poi lo diventano, che così peggioravano di molto le condizioni rispetto al derivato originario. Questo per quanto riguarda la prima domanda.

Per quanto riguarda i limiti di cui abbiamo detto, i limiti sono contenuti nell'ISDA madre, nell'accordo quadro, e da quello che noi sappiamo si riferiscono alle operazioni in derivati; parliamo di nozionale in derivati.

Per quanto riguarda l'esposizione globale in titoli di Stato di Morgan Stanley nei confronti del Tesoro, non ho elementi su questo, andrebbero chiesti al Ministero, anche perché si tratta di un dato significativo, ma non ai miei fini.

Sul discorso che forse nell'autunno 2011 era un momento non proprio semplice dal punto di vista finanziario o da altri punti di vista, quello che sostiene la procura è che la strategia che doveva essere messa in atto è una strategia prima di tutto di tipo legale, non finanziario, quindi questo prescinde dalla situazione; oppositiva, ed eventualmente esplicitamente contenziosa. Il fatto che viene paventato dalle controparti, il non pagare per lo Stato... se ho capito bene lo diceva anche lei: non pagare sarebbe stato per lo Stato un atto di debolezza su un mercato già, diciamo, burrascoso. Invece per me è vero il contrario: io non ti sto pagando non perché non ho i soldi, ma perché hai torto e ti faccio un'azione.

PAGLIA (*SI-SEL-POS*). Dicevo che è difficile esercitare la prima opzione, cioè quella in cui io vado sotto soglia cedendo il contratto ad altri, era difficile trovare un acquirente per stare all'interno non di un contenzioso ma di una gestione ordinaria. Se l'avessi fatto nel 2006 probabilmente un acquirente l'avrei trovato. Quindi la relazione di potere fra le due parti, anche se esiste una clausola di estinzione anticipata, fino a quando c'è un mercato normale per cui io posso cedere, stare sotto, si equilibra; diventa totalmente squilibrata nel momento in cui diventa difficile trovare un acquirente. Dopodiché io avrei fatto il contenzioso, esattamente come dite voi, su questo siamo assolutamente d'accordo, ci avrei provato per lo meno, contando almeno sul fatto che la giurisdizione era in Italia e quindi per una volta vi era una delle armi che da sempre sono in mano alle grandi banche d'affari, cioè la giurisdizione domestica loro; questo aiuta, anche se non si può dire, ma forse per una volta poteva essere invertito il rapporto da questo punto di vista.

LUPI. Signor Presidente, lo ripeto sempre, fino alla noia: noi ci occupiamo di patologie. Per noi la patologia non è tanto – l'ho spiegato – la stravaganza della vendita di *swap action*, ma è soprattutto quella clausola, quindi al momento in cui è stata stipulata quella clausola tra il Ministero e anche Morgan Stanley. Morgan Stanley non solo come specialista ma appunto come concessionario aveva un dovere di lealtà, doveva dire: «guarda, tra qualche anno potrebbe succedere questo, che tu ricevi cinquanta milioni ma devi pagare tre miliardi». Per noi è questo il punto fondamentale. È chiaro che il mestiere di Morgan Stanley è quello di prendere per il collo gli Stati sovrani, le repubbliche... non come specialista, non come concessionario di fatto, non dopo aver firmato un contratto di lealtà con la Repubblica.

RUOCCO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei ringraziare davvero gli auditi perché dopo cinque anni di domande abbiamo delle risposte dalle istituzioni riguardo a questo argomento; arriva a fine legislatura e quindi

la soddisfazione è relativa, perché forse, anzi sicuramente, altre istituzioni avrebbero dovuto occuparsi di quello che voi avete fatto oggi, vi siete dovuti scomodare a valle del vostro lavoro e venire in una Commissione d'inchiesta per farci capire quello che avrebbero dovuto farci capire ad inizio legislatura su un argomento così importante che lacrime e sangue chiede poi ai cittadini, i quali, in un modo o nell'altro, sono quelli che pagano il prezzo. Quindi io ringrazio veramente, da cittadina italiana, persone che mi sento di dire che rispettano lo Stato, perché ne ho viste veramente tante in questi anni. Abbiamo fatto richiesta formale in tutte le sedi di visionare i contratti in essere e ci è stato proprio apposto il segreto di Stato dal Ministero, avallato dai vari Governi che si sono susseguiti durante questa legislatura. Abbiamo avuto più volte in audizione la dottoressa Cannata che ha risposto nei modi più impensati; quando abbiamo chiesto di poter visionare questi contratti, addirittura, un giorno ci è stato detto che per fornirceli si sarebbe dovuto bloccare l'attività dell'ufficio non so per quanti mesi perché doveva andare in uno scantinato a recuperare dei faldoni. Abbiamo ottenuto davvero risposte le più fantasiose.

A parte questa notazione, durante la nostra attività pochi mesi fa sono emersi alcuni dettagli, finalmente qualche piccola informazione ci è stata data, anche in relazione ad alcune posizioni che sono state aperte, alcune *swaption* che sono state contrattate nel 2016; a parte il fatto che, in risposta ad una nostra interrogazione, il ministro Padoan ha fornito anche lui degli importi da capogiro per quanto riguarda le perdite che abbiamo avuto, che lo Stato ha dovuto subire nel 2016 per questi contratti, che sono circa quattro miliardi per quelli aperti, ma poi c'è stata una clausola di *early termination* che è costata un miliardo circa. Quindi, la mia domanda è: voi avete intenzione o pensate di poter indagare anche sulle operazioni durante il 2016, dato che ce ne sono state tante (sono state quattro le *swaption* che sono state vendute) e quindi si presuppone che ci siano effettivamente tante altre spade di Damocle? Per quelle posizioni c'è intenzione di indagare? Ci sono i presupposti, si può fare qualcosa per approfondire questo aspetto?

Un'altra domanda è se ci sono altri nomi oltre a quelli che avete menzionato. Intanto, vorrei sapere chi ha firmato questo derivato della Morgan Stanley, chi ha messo la firma a questo contratto... La dottoressa Cannata? Va bene, meno male, perché anche questa sembra... e se ci sono stati altri nomi... (*Voci fuori microfono*) tanti ne ha fatti; se ci sono stati altri nomi oltre a quelli che avete menzionato nel corso dell'audizione. E poi, una curiosità: vorrei sapere se vi siete fatti un'idea del motivo per cui questi funzionari, alla fine, alla cieca si sono prestati a questo gioco da parte della Morgan Stanley. Mi risulta, ma qui la risposta è nelle cose, che nessuno sia stato spostato da nessun Governo di un centimetro dalla poltrona che ha sempre occupato, anche a valle di tutte queste bombe che sono esplose; bombe atomiche, che hanno distrutto il territorio, però l'unica cosa che rimane in piedi è la poltrona di chi ha firmato questi contratti.

LUPI. No, perché non abbiamo avuto nessuna denuncia su questi contratti. Se mi arriva, visto che sono il procuratore regionale, una denuncia di danno specifica e concreta, cioè su un derivato che secondo il denunciante è dannoso per lo Stato, tipo questi appunto, naturalmente apriamo, valutiamo, facciamo l'istruttoria, sentiamo, e quindi solo in quel caso.

MINERVA. Intanto, ringrazio l'onorevole per gli apprezzamenti, comunque facciamo quello che dobbiamo fare. Sul discorso dei nomi sono quelli che ho fatto, cioè sono i nomi degli alti dirigenti più che funzionari che risulta che abbiano sottoscritto i contatti o i decreti di approvazione. Addirittura un elemento interessante è che la dottoressa Cannata, che ha firmato la stragrande maggioranza di tutti questi contratti che vi ho citato prima, firmava i contratti e spesso firmava anche i decreti di approvazione.

Per quanto riguarda i motivi per cui ci si affidava completamente in quegli anni a Morgan Stanley, dal punto di vista della mia indagine i motivi sono ininfluenti: a me interessano i fatti, e abbiamo verificato questo fatto che sicuramente c'era un affidamento. Quindi il motivo può essere il fatto, l'affidamento, la relazione fiduciaria, il fatto che magari non ci fossero, come ho scritto nell'atto, a volte anche le risorse materiali ed umane per poter valutare in termini di *pricing*, di rischio, di *risk management*, e quindi c'era una tendenza ad instaurare questa relazione fiduciaria con la banca estera che però aveva dei rischi, questa volta di altra natura, e che tra l'altro fondano anche il rapporto di servizio con lo Stato.

LUPI. Per concludere, sulla questione del «nessuno è stato spostato», ripeto, noi facciamo una domanda; può darsi pure che la dottoressa Cannata venga assolta dal giudice perché in realtà non ha nessuna colpa, perché ha fatto bene. Quindi, voglio dire, è giusto che sia al suo posto, è quello il suo posto fino a che naturalmente nessuno la sposta.

RUOCCO (M5S). Assolutamente. Senza voler paragonare lo Stato a qualcosa di privato, però ci si domanda se un *manager* di un'azienda privata possa in qualche maniera rimanere in piedi dopo tutti questi precedenti, al di là di quello che poi dice un tribunale, perché le perdite comunque ci sono, quindi al di là di tutto c'è una responsabilità nella gestione della cosa pubblica al di là della colpa o del dolo; la matematica è infallibile.

PRESIDENTE. Mi sembra che anche in questo caso il procuratore abbia risposto con correttezza, perché noi abbiamo un problema anche di garanzie per tutti, anche per chi la pensa in modo diametralmente opposto. Mi raccomando, perché questo è un problema da cui poi dipende anche la credibilità nostra come Commissione.

MARTELLI (*M5S*). Siccome le mie domande sono a risposta breve, preferirei fare una domanda alla volta.

La prima domanda è se siete riusciti a capire perché il Ministero non abbia richiesto una traduzione certificata accettata da entrambe le parti dell'accordo principale.

MINERVA. Ma anche di tutti i contratti: no, semplicemente non sono stati tradotti. Tra l'altro, essendoci la giurisdizione del giudice italiano, era anche naturale la traduzione e quindi su questo punto non ci è stata fornita alcuna risposta. I contratti sono rimasti senza traduzione. Tra l'altro questo non favorisce le autorità di controllo nazionali, cioè il fatto che siano in lingua originale.

MARTELLI (*M5S*). A parte l'opinabilità delle traduzioni, molto spesso, un termine fa la differenza.

MINERVA. Che potrebbe essere la vera risposta, però non ho elementi su questo, nel senso che nel momento in cui cominci a tradurre un contratto... ed è il motivo, ve lo posso anche dire, per cui io stesso non ho chiesto la traduzione giurata depositando invece gli originali dei contratti in giudizio: perché la traduzione diventa poi opinabile, perché diventa poi una discussione sulla singola parola, perché se sbagli il termine può dare all'avvocato motivo...

MARTELLI (*M5S*). Era quello il motivo per cui io chiedevo come mai non ci fosse una traduzione accettata dalle parti, perché se Morgan Stanley avesse accettato la traduzione sarebbe stato un po' diverso, quindi no.

PAGLIA. (*SI-SEL-POS*). Non è possibile. È univoca l'interpretazione sul piano internazionale.

MARTELLI. (*M5S*). Ma se avesse accettato la traduzione, il punto diventava... andiamo avanti. (*Voci fuori microfono*). Allora, relativamente ai tre contratti di *swap* sottostanti a un'opzione la mia domanda è se siete riusciti a capire perché lo Stato, il Ministero in questo caso, si è comportato come un fondo speculativo, cioè ha venduto un'opzione con un sottostante derivato per incassare un premio. Normalmente questo lo fai quando tu speri di non essere esercitato, perché l'andamento del sottostante è un andamento piatto, non ha oscillazioni e tu non vieni mai esercitato fino alla fine; oppure lo fai perché vuoi essere esercitato perché hai in carico il sottostante. Mi sembra che nessuna di queste due circostanze ricorresse. Quindi, siete riusciti a capire come mai si fa un'operazione quando in realtà il Ministero avrebbe dovuto fare il contrario? Se avesse voluto assicurarsi dal rischio dei tassi avrebbe comprato un contratto di opzione pagando un premio a Morgan Stanley o a chi gli pareva. Avete

capito come mai è stato fatto esattamente il contrario di ciò che logica avrebbe suggerito?

MINERVA. Le risposte che ci sono negli atti ed anche per certi versi nell'audizione della dottoressa Cannata davanti alla procura è che in realtà venivano utilizzate queste operazioni per ottenere benefici in termini di cassa, immediati, quindi veniva considerata fondamentalmente un'operazione da cui derivava un beneficio e non il corrispettivo per l'assunzione di un rischio. Come dice lei, nella vendita di *swap* c'è un rischio.

BRUNETTA (FI-PdL). Specifichi anche la quantità di questo beneficio.

MINERVA. 40 milioni, per un'operazione.

BRUNETTA (FI-PdL). Niente.

MINERVA. Dopodiché la domanda vera, che è anche una risposta alla questione che lei ha posto, è in che termini, – ed è una domanda diciamo giuridica e che pongo nell'atto di citazione, però è anche politica con la P maiuscola – in che termini, dicevo, un ente pubblico, il supremo ente pubblico, cioè lo Stato, può utilizzare risorse pubbliche in capitali di rischio? Perché per gli enti locali è stato vietato da una norma...

BRUNETTA (FI-PdL). Del Tesoro.

MINERVA. Dall'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di stabilità del 2014, ma vi erano già altre norme che sostanzialmente consentono solo alcuni tipi di operazioni; per lo Stato questa norma non esiste. La dottoressa Cannata alla mia domanda su quali fossero i limiti dice che non ci sono limiti perché non c'è una norma, che è vero: per lo Stato non esiste una norma che individua quali siano le operazioni in derivati ammissibili e non ammissibili. Però esistono prima di tutto principi di ordine generale sulla prevedibilità e misurabilità delle risorse pubbliche quando vai a spenderle – gli articoli 97, 81, 53, della Costituzione – ed esiste anche il discorso di cui parlavo all'inizio sulla finalizzazione alla ristrutturazione del debito necessaria di tutte queste operazioni e della riduzione del costo del debito. Il debito non si è ridotto. Però, ripeto, la vera domanda è proprio questa: ci sono limiti? Ci vorrebbe una norma, ci vorrebbero anche dei limiti esplicitati dalla norma, non solo una norma di ammissibilità dello strumento.

MARTELLI (M5S). L'ultima cosa riguarda la quarta operazione, lo *swap* sui tassi d'interesse: è ancora in essere, giusto?

MINERVA. Sono state tutte chiuse.

MARTELLI (M5S). Sono tutte chiuse, ok. Allora parliamo della prima e della seconda della ristrutturazione: visto che sono ancora aperte, dovrebbero avere una regolazione in giornata... (*Voci fuori microfono*). Sono chiusi anche quelli.

MINERVA. In tanto abbiamo potuto fare la citazione in giudizio in quanto si è verificato il danno al momento della chiusura delle prime quattro operazioni e ristrutturazione con uscita di denaro pubblico con le seconde due, che sono ristrutturazioni di due *cross currency swap*.

MARTELLI (M5S). Ok, perché mi interessava sapere se ce ne fossero di aperte. Però credo che la mia collega abbia chiesto se abbiamo ancora derivati aperti; la risposta è che non lo sapete, perché finché non si configura un eventuale danno o non c'è una denuncia...

LUPI. È più la seconda: non è compito della procura indagare a trecentosessanta gradi, noi abbiamo ragionato sulla denuncia.

MARTELLI (M5S). Le spiego il punto: alcuni tipi di contratti hanno una regolazione in giornata. Di conseguenza, in realtà il danno si materializza giorno per giorno; se il derivato va nel senso sbagliato rispetto a quello che è previsto la devi incamerare, cioè almeno a livello di privato tu sei chiamato al *margin call*, a continuare a reintegrare i margini.

LUPI. Dal punto di vista della procura contabile quelli sono flussi di dare e avere, quindi si saprà se c'è un danno soltanto alla fine (*Commenti dell'onorevole Martelli*), che lasciano il tempo che trovano.

SIBILIA (M5S). Signor Presidente, ringrazio gli auditi che tra le altre cose riportano alla luce un elemento del quale sono venuto a conoscenza, ricordo, tramite una puntata di «Report» che parlava di questa bolla di derivati che si stava abbattendo sull'economia italiana già nell'ottobre 2007. Oggi arriviamo, a dieci anni di distanza, a queste condizioni, dove addirittura stiamo chiudendo in perdita e quindi elargiamo somme spropositate, miliardi di euro, a queste banche d'affari. Devo dire la verità: non posso nascondere un senso di frustrazione, di rabbia, che ho difficoltà a controllare, perché onestamente io sento proprio la responsabilità di questi soldi pubblici, si gioca con i soldi pubblici alle spalle degli italiani.

Fatta questa premessa, passo ad introdurre la domanda. Lei ci ha parlato esattamente delle date – è una domanda che avrei voluto fare – e quindi ha spiegato, ad esempio, firma nel 1999 e ristrutturazione nel 2003 per un certo tipo di operazione, poi un'altra nel 2002, una nel 2008, un'altra nel 2004, i momenti specifici in cui vengono fatte delle operazioni su questi derivati. La domanda è: ma è possibile che avevamo un *deus ex machina* come la dottoressa Cannata che faceva tutto da sola, che valutava i contratti, faceva i decreti, e nessuno, nessun organismo politico, governativo, ministeriale si è accorto di questo tipo di azioni? La

domanda e: ma si faceva tutto alle spalle della politica, oppure la politica avallava questo tipo di operazioni?

MINERVA. Dagli atti e dalle indagini che abbiamo svolto vi è una risposta evidentemente negativa perché dagli atti e dai contratti, dai documenti che sono versati in atti, è emersa la responsabilità dei soggetti che la procura ha citato. Dopodiché, come ho detto, effettivamente la dottoressa Cannata aveva un ruolo dominante nella gestione della struttura del debito pubblico ed in particolare nella gestione della struttura che si occupa delle negoziazioni in derivati, tant'è vero che nella maggior parte dei casi firmava sia i contratti che i decreti di approvazione. Però qui il problema, come ho accennato ad un certo punto, è di organizzazione anche della struttura ministeriale: nelle strutture che negoziano derivati in termini sostanziosi come anche il Ministero italiano dell'economia ci sono strutture di controllo che mantengono un'autonomia funzionale rispetto ai gestori della contrattazione, che sono quelli che fanno il *risk management*. Questo è un elemento organizzativo che noi evidenziamo nell'atto di citazione. Quindi la risposta alla sua domanda è che controllori interni alla struttura ministeriale non erano previsti dal punto di vista organizzativo, e questo è un fatto grave che io stesso stigmatizzo. Sui controllori esterni, le faccio una domanda: voi avete chiesto – mi risulta perché me l'avete denunciato come procura – i contratti al Ministero? Ve li hanno dati i contratti?

SIBILIA (M5S). No, è una richiesta anche di questa Commissione, stiamo attendendo.

MINERVA. E quindi, voglio dire, c'è un tema anche di trasparenza che voi avete posto. Su questo ovviamente ci sono responsabilità dal punto di vista politico e diciamo anche normativo. Dopodiché, sempre dal punto di vista del controllo esterno, è evidente che se uno non comunica i contratti il controllo non lo fai. Quindi gli aspetti sono questi: controllo interno, manca un'*authority* di *risk management* funzionalmente autonoma e indipendente; controllo esterno, bisogna avere in mano i contratti.

PRESIDENTE. Da questo punto di vista, ne sono stati trasmessi alcuni che erano parte di quella lettera che io avevo letto, quindi alcuni sono stati menzionati e letti in seduta.

SIBILIA (M5S). Veramente parlavo del periodo antecedente; comunque abbiamo fatto una serie infinita di richieste. Quindi, mi pare di capire che dal 1999 al 2003, dal 2002 al 2008, nel 2004, sostanzialmente, l'autorità politica non si è posta il problema. La domanda che mi faccio anche un po' da solo, per così dire, è questa: dal momento in cui voi dite che c'è la clausola di *early termination*, che c'è cioè il *master agreement*, dal 1994 ad oggi, nel 2017, è possibile che la macchina si muova con una lentezza tale che ci vogliono vent'anni per arrivare a capire che siamo fa-

cendo un danno e creando un buco impressionante? Nessuna delle strutture se ne è accorta? Io trovo che quello che sta dicendo oggi veramente chiedi giustizia, nel senso che trovo veramente assurdo che nei Ministeri in quegli anni non si sia fatto nulla.

Voi dite a pagina 12 della relazione che ci avete consegnato che il MEF ha sempre sottovalutato la portata, gli effetti, della clausola di *early termination*, di cui addirittura aveva avuto consapevolezza soltanto nel 2007. Nel 2007 però il Ministero arriva a conoscenza di queste operazioni. (*Voci fuori microfono*). Quindi viene a conoscenza della clausola ma non capisce? Mi state dicendo che viene a conoscenza della clausola ma non capisce il sottostante?

MINERVA. Ne sottovaluta gli effetti, secondo la tesi della procura. In una prima fase il vertice non ne ha consapevolezza; parliamo dei vertici perché magari qualche funzionario ce l'aveva pure la consapevolezza, voglio sperare, però comunque non arriva ai vertici. Nel 2007, quando la dottoressa Cannata dichiara di averne avuto consapevolezza – nel 2007, così dice, ne ha avuto consapevolezza – se ne sottovaluta però la portata perché a quel punto doveva iniziare immediatamente secondo la tesi della procura un'azione, come dire, di negoziazione. Per esempio, a un certo punto c'è quell'operazione sul derivato dell'ex ISPA Infrastrutture Spa con attrazione proprio, guarda un po', all'ISDA ma con la clausola ATE, e quello era il momento forse di dire: va bene, lo attraiamo, però rinunciate alla clausola ATE. Invece non risulta niente di tutto questo contrattare.

SIBILIA (M5S). Benissimo, benissimo ma malissimo in realtà.

Altra domanda: a pagina 20 sempre del vostro rapporto scrivete...

MINERVA. Non è un rapporto, sono *slides* preparate per l'occasione. Se poi voi volete l'atto formale, la citazione, con i poteri che la legge vi assegna come autorità come assimilata ad una autorità giudiziaria ce lo potete chiedere e noi anche in questo momento vi possiamo dare una copia dell'atto di citazione che è l'unico atto formale. Questo volevo dire.

SIBILIA (M5S). Siccome Banca d'Italia ci ha dato più di 4.000 documenti chiediamo pure i vostri, nel senso che a me fa piacere averne una copia, però il documento che avete preparato per l'occasione mi sembra molto chiaro e aiuta sicuramente anche noi nell'esposizione.

Voi scrivete a pagina 20 di questa presentazione sintetica, chiamiamola così, che il sistema di valutazione dei rischi finanziari era incompleto in quanto non considerava, non monitorava, alcune tipologie di rischio ed era effettuato con risorse professionali e strumentali inadeguate anche perché gli uffici non disponevano di *software* per analisi probabilistiche. Il capitolo è quello dell'inadeguatezza delle strutture di *risk management*. Ma se questi uffici non hanno un *software* per l'analisi probabilistica, come gli viene in mente di firmare un derivato del genere? È una

domanda che mi faccio da solo, non saprei come impostarla, perché se uno dice che non ci sono i *software* per fare analisi probabilistiche mi sembra veramente di tornare a quella puntata di «Report» del 2007 dove ricordo questi assessori comunali un po' improvvisati che si avventuravano a firmare algoritmi complessi che erano quelli dei derivati, appunto, che gli venivano proposti. Mi sembra veramente una cialtroneria, oserei dire, a livello politico, però non so se ci sia una risposta perché mi sembra una deduzione logica: se non ho gli strumenti per valutarli non li firmo gli atti. Quindi non so se magari potrebbero essere degli elementi per aggravanti in questo senso o forse di integrazione rispetto a delle denunce che potremmo fare in seguito. Forse la vera domanda finale sarebbe: ad oggi, che voi sapiate, esiste un ufficio di *risk management* che valuti questi contratti?

MINERVA. Mi pare di aver capito che dovete udire la dottoressa Cannata a breve: forse è meglio farla a lei, secondo me è una domanda che potreste fare a lei sicuramente.

Per quanto riguarda invece il discorso degli strumenti e dei prodotti, la valutazione che abbiamo fatto a seguito dell'indagine della Guardia di finanza che è andata presso le strutture, ha visionato e guardato, è che nel periodo che a me interessa – nel primo tempo come l'ho chiamato, cioè la fase di negoziazione dei derivati, fondamentalmente dal 2000 al 2006-2008 – non c'era una sorta di analisi probabilistica. Probabilmente anche a seguito di questa istruttoria che abbiamo fatto, adesso la risposta potrà essere: sì, ce li abbiamo i *software* di valutazione probabilistica, e anch'io mi auguro che l'ufficio di *risk management* sia dotato di autonomia funzionale, se volete potete approfondire questo aspetto.

Volevo anche dire, su questo, che la dottoressa Cannata in sede di audizione parlamentare in quell'altra Commissione che c'è stata anni fa, nel 2015, ha fatto una dichiarazione che è una risposta alla sua domanda e che anch'io cito nell'atto scritto, nell'introduzione di giudizio. Riguardo alla difficoltà di costruire il *mark to market* dei derivati in portafoglio, lei dice, a causa dell'indisponibilità dei dati, che «il problema è che il *data-base* che noi avevamo organizzato in materia era stato alimentato con ben poche informazioni; praticamente vi erano indicati il valore nozionale iniziale dei contratti, le scadenze e poco altro».

SIBILIA (M5S). Usciamo un attimo da questo tema ed entriamo in un ambiente che voi forse avete avuto modo incidentalmente di indagare. Vorrei sapere se avete notizie di «porte girevoli» in relazione a contatti tra il Ministero e Morgan Stanley o qualcosa del genere.

LUPI. Non ci è arrivata nessuna denuncia. Noi come cittadini leggiamo i giornali, però ci occupiamo solo di denunce di danno specifiche e concrete che ci arrivano. Lo abbiamo spiegato prima: noi abbiamo fatto la citazione al momento in cui sono usciti dei soldi dalle casse dello Stato (dei soldi, insomma, moltissimi soldi), e solo in quel caso. Quello è stato

il momento in cui c'è stato il danno e quindi abbiamo valutato in quel momento le eventuali responsabilità di funzionari e in questo caso anche dello specialista. (*Voci fuori microfono*). Ho capito: nella citazione c'è scritto, non l'abbiamo detto, però sapete anche che uno dei convenuti in giudizio era andato a lavorare presso la Morgan Stanley. (*Voci fuori microfono*). Siniscalco. Comunque la citazione la lasciamo.

MINERVA. La stampa lo ha già pubblicato. Risulta anche, per la verità, da un'azione dell'Antitrust che nel 2007 fece una delibera per contestare ma senza sanzionare – non è prevista la sanzione – al Siniscalco il fatto che non avesse aspettato l'anno di comporta necessario prima di passare dal Ministero a Morgan Stanley. Lui è passato a Morgan Stanley nell'aprile 2006 come *managing director* e poi come vice presidente di Morgan Stanley, dove è stato fino al 2011-2012, mentre era stato direttore generale del Dipartimento del Tesoro dal 23 novembre 2001 al 19 maggio 2005.

SIBILIA (M5S). Si può perdere qualcosa per strada perché ne abbiamo viste tante, quindi magari questo ci può sfuggire, comunque sempre meglio ribadire certe cose e può essere utile per la relazione finale. (*Commenti del dottor Lupi*). Io vorrei soltanto, quindi, alla fine sintetizzare questo. Se noi dicessimo che nel 1994 firmiamo il *master agreement* – scusate, mi confondo con il *Mandate Agreement*, sono un po' fissato... (*Voci fuori microfono*); purtroppo non è interna, è che Monte dei Paschi aveva il *Mandate Agreement* nella famosa cassaforte, poi sono arrivati i cavalieri neri. Comunque, se dicessimo che nel 1994 viene siglato il *master agreement* e dal 1994 al 2007 a livello politico – sto dicendo a livello politico, perché chiaramente a livello di funzionari e dirigenti io non ho questo tipo di controllo né di penetrazione, anche perché nel 1994 avevo otto anni e non potevo accorgermi di questa cosa – dal 1994 al 2007, in sostanza, nessuno si accorge che è stato firmato questo *master agreement* e sostanzialmente dal 2007 al 2017, anche se lo si sa, nessuno fa nulla per rivedere quelle clausole. Io la sintetizzo così; voi mi dite qualcosa di diverso?

MINERVA. Dal 2004 al 2007 dagli atti non risulta che i vertici ministeriali avessero questa consapevolezza; dopo di che, dal 2007 al 2011, quando chiudiamo le operazioni, il Ministero non fa nulla effettivamente per cercare di ricondurre questa clausola ad una dimensione sostenibile; questo è quanto.

BRUNETTA (FI-PdL). Signor Presidente, siamo stati molto attenti in questa Commissione al tema delle «porte girevoli» che il collega Sibilìa ha testé evocato non solo come ipotesi di possibili reati o comportamenti scorretti rispetto all'anno di *vacatio*, chiamiamola così, ma anche al dato culturale, al clima, perché qui si evidenzia una totale inadeguatezza della tecnostuttura, una totale non vigilanza da parte della politica, un enorme

conflitto di interessi degli specialisti rispetto all'oggetto dei singoli titoli, e poi troviamo una straordinaria... io ho cercato su Google, collega Sibilia, alcuni nomi di ex Ministri o direttori generali del Tesoro e li ho visti collegati tutti a JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e così via, che se non sbaglio sono tutti o quasi tutti specialisti.

Presidenza del vice presidente MARINO Mauro Maria

(Segue BRUNETTA). Allora, siccome abbiamo fatto le pulci alle «porte girevoli» tra Banca d'Italia, CONSOB e banche, giustamente, qui bisognerebbe signor Presidente, fare un approfondimento anche su questo punto perché altrimenti saremmo asimmetrici rispetto al tema. Perché ci sono le «porte girevoli» tra le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e CONSOB rispetto alle banche vigilate, ma ci sono altrettante e forse anche più rilevanti «porte girevoli» tra tecnostruttura e struttura politica del Tesoro rispetto a questi specialisti e su questo occorrerà fare una riflessione, ripeto, perché non esula dal nostro mandato, perché come ho cercato di spiegare prima questa è una bomba che scoppia in un certo momento, che produce danni spaventosi alla nostra credibilità, al nostro merito di credito, e porta poi alla crisi di liquidità, alla crisi delle banche e quindi agli oneri sia per le banche che per il Tesoro. Quindi anche su questo se siamo una Commissione d'inchiesta degna di questo nome dovremmo indagare. Pertanto, io pongo il tema, signor Presidente, delle «porte girevoli» Tesoro – specialisti come tema da indagare; non so con quali strumenti, perché se serve una denuncia facciamo la denuncia come Commissione, chiediamo alla Guardia di Finanza di fare un'indagine negli ultimi vent'anni su tutte le «porte girevoli» tra Ministero del tesoro e specialisti dello stesso, in maniera tale da evidenziare tutte le posizioni, almeno come fatto culturale o come giudizio politico.

PRESIDENTE. Mi sembra una considerazione di buon senso; sicuramente la prima occasione di confronto avverrà con il Ministro *pro tempore* quando lo audiremo, perché così come l'abbiamo chiesto per i responsabili degli altri enti ci sarà la possibilità di acquisire dei primi dati. Dopodiché in Ufficio di Presidenza stabiliremo se utilizzare mezzi ancora più incisivi, perché è evidente che le «porte girevoli» come denotano versanti di opportunità o inopportunità sulla questione banche, tanto più ne denota per quanto attiene la gestione del denaro pubblico.

VILLAROSA (M5S). Signor Presidente, ringrazio veramente le procure perché sono contento che si vada verso questa direzione. Voi sapete che abbiamo presentato un esposto nel 2015 e numerose interrogazioni. Volevo chiedervi: si sta parlando dei derivati acquistati dal Tesoro che sono ovviamente collegati ai titoli di Stato. State per caso indagando anche sulle famose operazioni di vendita fatte nei mercati internazionali? Parlo del 2011, ma non parlo solo di Deutsche Bank: per esempio è risaputo che ci fu questa vendita di sette miliardi di euro nel 2011 di Deutsche

Bank, però forse è meno risaputo che una banca d'affari angloamericana araba nel giugno 2011, in soli due giorni, vendette allo scoperto sulla Borsa di Londra 25 miliardi di euro di BTP, e le andò dietro un'altra banca d'affari straniera che vendette sempre nel medesimo periodo, giugno 2011, 8 miliardi di euro di BTP. L'effetto congiunto, sette più venticinque più otto, fa quaranta miliardi di euro. Volevo solo chiedere se state indagando, se il vostro filone d'indagine si sta allargando anche a questi aspetti o meno.

LUPI. Non c'è un filone: non c'è una denuncia. Oltre tutto in questo caso mi sembra che si parli di banche...

PRESIDENTE. Credo che non ci sia la competenza.

VILLAROSA (*M5S*). Non ho dato i nomi e quindi non possiamo dire se siano banche specialiste o meno.

PRESIDENTE. Formuliamo meglio la domanda.

VILLAROSA (*M5S*). La risposta mi basta, volevo solo capire se c'erano indagini; avevamo presentato un esposto, presentiamo altri esposti.

MINERVA. Però ci vuole un danno.

VILLAROSA (*M5S*). certo. Sulla questione invece delle truffe Euribor, ci si è costituiti parte civile, c'è un'indagine da parte della Corte dei conti? Anche lì ci sono le banche d'affari e sono quasi sempre le stesse banche, guarda caso.

LUPI. Su questo ho un dubbio, devo controllare, perché c'erano dei fascicoli aperti in passato sulle agenzie di *rating* e sono stati chiusi come sapete; invece su questo non so se c'è ancora qualcosa di aperto.

VILLAROSA (*M5S*). Risulta che Deutsche Bank stia chiedendo un patteggiamento? Parlo sempre della questione derivati.

MINERVA. Deutsche Bank non è oggetto di indagine.

VILLAROSA (*M5S*). Non è oggetto di indagine, solo Morgan Stanley.

Ultima domanda: sul segreto di Stato che hanno posto più volte a noi sui derivati, solo se volete, cosa ne pensate di questo atteggiamento nei confronti dei parlamentari.

PRESIDENTE. Scusate, questa non è una domanda che si pone alla Corte dei conti, è un imbarazzo anche per loro, oggettivamente.

VILLAROSA (*M5S*). Presidente, però io ho fatto una premessa: solo se vi va, un minuto, di parlare di questa cosa.

PRESIDENTE. Mi sembra che una delle funzioni del Presidente *pro tempore* sia anche quella di evidenziare queste cose rispetto agli auditi; se poi loro vogliono dire qualche cosa, ci mancherebbe.

VILLAROSA (*M5S*). Ritiro la domanda, che ho fatto solo ed esclusivamente perché prima se ne è parlato, perché se non se ne fosse parlato non l'avrei sicuramente tirata fuori in questa occasione.

BRUNETTA (*FI-PdL*). Signor Presidente, un'ultima domanda. Al di là di tutto, avete valutato dal punto di vista vostro, di procura, il reato, o la scorrettezza, del conflitto di interessi, a prescindere da tutto il resto, del danno tra specialisti e operazioni sul mercato aperto degli stessi specialisti nei confronti dei titoli di Stato italiani? Mi riferisco ad un problema che è a monte, e cioè: tra i compiti, i doveri, del concessionario, i limiti dei diritti e dei doveri, avete valutato, a prescindere dal danno, anche senza danni, ma conflitto di interessi?

Presidenza del presidente CASINI

(*Segue BRUNETTA*). Perché vede, lo sa bene il presidente Casini, i nostri consulenti hanno dovuto firmare una dichiarazione di non sussistenza di conflitto di interessi rispetto al loro passato e al loro presente per prestare la loro opera, gratuitamente, a questa Commissione d'inchiesta in quanto esperti consulenti, e mi sembra doveroso. Rispetto agli specialisti – quanti sono? Quindici, diciotto, venti – che hanno praticamente tutte le grandi banche d'affari mondiali, globali, avete evidenziato un codice di comportamento tale da evidenziare il conflitto di interessi a prescindere poi dai casi specifici?

LUPI. Abbiamo spiegato che secondo noi la Morgan Stanley non poteva far stipulare allo Stato italiano quel tipo di contratto, doveva essere leale nei confronti dello Stato e dire: guarda che firmando quella clausola tra uno, due, tre, quattro, cinque anni potresti avere un danno. Solo in questo senso; in senso concreto valutiamo il conflitto di interessi, solo comunque in relazione a quella fattispecie.

BRUNETTA (*FI-PdL*). E se queste clausole fossero presenti anche in altri derivati fatti da altri specialisti ci sarebbe lo stesso conflitto evidentemente.

LUPI. Certo.

BRUNETTA (*FI-PdL*). La ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Lupi e il dottor Minerva; abbiamo svolto un dibattito che secondo me ha una rilevanza, per cui vi ringrazio della collaborazione ed anche del tempo che ci avete dedicato.

Ricordo ai colleghi che i nostri lavori riprenderanno alle ore 13 con l'audizione del dottor Maccarone del Fondo interbancario e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 12,50.

